

Assemblea Regionale Siciliana

CCCXXXVIII. SEDUTA

(Antimeridiana)

VENERDI 10 NOVEMBRE 1950

Presidenza del Presidente Cipolla

INDICE

Pag.

Disegno di legge: «Riforma agraria in Sicilia»

(401) (Seguito della discussione):

PRESIDENTE	5518, 5521, 5527, 5530, 5531, 5533, 5535, 5543
FRANCHINA	5518, 5535
BARBERA LUCIANO	5519
CASTROGIOVANNI	5519
D'AGATA	5520
CACOPARDO	5521, 5522, 5527
BEVILACQUA	5522
NICASTRO	5522
CRISTALDI, relatore di minoranza	5524, 5531, 5533
BIANCO	5531, 5543
LA LOGGIA, Assessore alle finanze	5531, 5533, 5542, 5543
AUSIELLO	5534
CORTESE	5541
COLAJANNI POMPEO	5542
MONTALBANO, relatore di minoranza	5543
(Votazione segreta)	5544
(Risultato della votazione)	5544
Sui lavori dell'Assemblea:	
BIANCO	5516
CRISTALDI	5516
CACOPARDO	5517
RESTIVO, Presidente della Regione	5517
PRESIDENTE	5517, 5518
Sul processo verbale:	
CUFFARO	5515
RAMIREZ	5515
POTENZA	5516
PRESIDENTE	5516

Sul processo verbale.

PRESIDENTE. Bisogna riconoscere che i nostri funzionari non dormono di notte. La seduta è finita a mezzanotte e stamattina il verbale è pronto.

CUFFARO. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUFFARO. Onorevole Presidente, come uno dei più assidui e puntuali deputati allo orario stabilito per l'inizio delle sedute...

PRESIDENTE. Ed è vero.

CUFFARO. ...devo protestare che nessuno del centro, che vuole dare continuamente lezione di puntualità all'ora stabilita ieri sera — e sono le 10,35 — è presente. Quando si tratta di votare, dimostrano di essere zelanti. Desidero che questa mia protesta sia inserita nel processo verbale.

RAMIREZ. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAMIREZ. Se ieri sera, fossi stato presente alla votazione dell'articolo 19 bis, avvenuta dopo le ore 22, avrei votato favorevolmente, non perchè approvo pienamente l'articolo, ma perchè solo con i voti dei deputati della sinistra questa pur lieve riduzione del latifondo siciliano poteva essere approvata dall'Assemblea.

Devo giustificare la mia assenza di ieri sera: ricordo che alle ore 19 il Presidente co-

La seduta è aperta alle ore 10,25.

BENEVENTANO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

municò che sospendeva la seduta, onde decidere sulla eccepita preclusione degli emendamenti proposti. Attesi, lungamente, insieme ad altri colleghi, la ripresa della seduta, ed alle ore 21 mi permisi di andare dal Presidente per protestare per l'eccessivo ritardo, che non è certo riguardoso per i deputati dell'Assemblea, ciò che è tanto più grave, in quanto parecchie volte, malgrado le proteste, si è ripetuto. Il Presidente mi diede ragione, ma mi disse che l'onorevole Restivo aveva chiesto che si pazientasse ancora per dieci minuti, perchè si voleva raggiungere un accordo. Risposi al Presidente che avrei ancora atteso per altri dieci minuti, ma non di più, non essendo disposto, dopo due ore e mezzo di attesa, a continuare ad aspettare. Questa conversazione con il Presidente avvenne alle ore 21,5 ed io alle ore 21,15 andai via anche perchè avevo avuto assicurazione dal Presidente che, se i dieci minuti fossero trascorsi infruttuosamente, la seduta sarebbe stata differita ad oggi e ritengo che, raggiunto l'accordo tra i vari gruppi, si sarebbe potuto benissimo portarlo all'esame dell'Assemblea nella seduta di stamattina, invece di fare attendere inutilmente i deputati per oltre tre ore.

Questo è il motivo per cui ieri sera non sono stato presente alla votazione.

POTENZA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POTENZA. Dal processo verbale della seduta di ieri risulta che sono intervenuto contro la proposta di continuare i lavori a mezzanotte di ieri sera. Ritengo che dal resoconto stenografico risulterà anche che, allorché la maggioranza dell'Assemblea, senza dare motivazione della sua insistenza decise, con un colpo di maggioranza, di continuare i lavori, io gridai dal mio banco che, se si volevano discutere argomenti urgenti, un argomento molto urgente c'era da trattare, ed era quello dei 135 contadini di Leonforte tuttora detenuti, dal 3 ottobre, per essere andati a fare una manifestazione di volontà favorevole alla riforma agraria nei feudi del duca di Misterbianco, uno dei più grandi proprietari di latifondi della Sicilia; ed era anche quello dei 30 contadini arrestati da oltre un mese a Villadoro, anch'essi tuttora detenuti, mentre l'autorità giudiziaria è

disposta ad ordinarne la liberazione provvisoria. Che, almeno, si chiarisca perchè il processo inviato a Catania il 21 ottobre, non torni ancora al Tribunale di Nicosia. Ho ragione di credere che ci siano interferenze illegittime di questo potente signore della terra e dei potenti suoi gobelloti per impedire che tornino alla libertà e al lavoro questi contadini che hanno detto la loro opinione sulla riforma agraria.

Mentre mi riservo di interpellare ancora una volta, su questo punto, il Governo, in relazione con la riforma agraria, annuncio che noi proponiamo di chiedere al Presidente della Repubblica che sia concessa un'amnistia per tutti i contadini che hanno commesso dei pretesi reati partecipando a questi movimenti.

In sede di processo verbale levo la mia protesta perchè ieri sera non si è voluto tener conto delle ragioni per le quali si era chiesto di sospendere la seduta e si è voluto imporre la continuazione dei lavori senza alcuna motivazione.

PRESIDENTE. Con queste osservazioni, s'intende approvato il processo verbale della seduta precedente.

Sui lavori dell'Assemblea.

BIANCO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, per ovvie ragioni strettamente legate ai più vitali interessi per l'avvenire dell'autonomia, formulo formale proposta di discutere subito il disegno di legge sulle norme per le elezioni regionali e, pertanto, propongo che si discuta contemporaneamente alla riforma agraria, utilizzando le sedute mattutine, incominciando da domani.

Ritengo superfluo illustrare all'Assemblea le ragioni che ispirano questa mia richiesta e chiedo che venga messa senz'altro ai voti.

CRISTALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI. Signor Presidente, io ritengo che ieri sera, quando la maggioranza dei colleghi era presente, non si disse in forma esplicita e tassativa che tutti i giorni si sarebbero fatte due sedute, in quanto questa

decisione deve dipendere da quelle che sono le circostanze che si determinano durante i lavori dell'Assemblea stessa. Pertanto, non trovo opportuno porre in una forma tassativa, così come l'ha posta l'onorevole Bianco, la questione, in quanto ritengo che essa debba senz'altro essere rimessa alla Presidenza, perchè nella discrezionalità dei suoi poteri dia ai lavori l'andamento più rispondente alle esigenze dell'Assemblea stessa.

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Nella mia veste di Presidente della Prima Commissione, mosso dalle stesse esigenze a cui accennava l'onorevole Bianco, ieri ho avuto uno scambio di idee col Presidente della Regione circa l'opportunità di accelerare la discussione del disegno di legge sulla riforma agraria, in modo da far sì che verso il giorno 22 del corrente mese si possa iniziare l'esame della legge elettorale.

In proposito mi riservavo di fare formale richiesta alla Presidenza; pertanto, ritengo che si possano contemperare le esigenze segnalate dall'onorevole Bianco con le difficoltà frapposte dall'onorevole Cristaldi.

CRISTALDI. Non difficoltà; ma l'opportunità di non stabilire norme rigide e di regolarsi a seconda dei lavori dell'Assemblea.

CACOPARDO. Secondo l'ordinamento dei lavori. Mi pare che questa possa essere la soluzione migliore. In proposito debbo anche avvertire che la Commissione per gli affari interni e l'ordinamento amministrativo spera di avere, a quell'epoca, elaborato anche il disegno di legge che riguarda la istituzione dell'Ufficio di collocamento della Regione col Centro, nonchè l'altro, che rispecchia una nostra esigenza, sulla incompatibilità delle cariche che possono ricoprire i deputati alla Assemblea regionale.

PRESIDENTE. Qual'è in proposito il parere del Presidente della Regione?

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Non ho che da richiamarmi a quello che ho detto ieri sera: la legge attualmente in discussione è indubbiamente una legge di grande rilievo. Io ritengo che l'Assemblea debba con sollecitudine, e nello stesso tempo con l'appro-

fondimento necessario, procedere all'approvazione di questa legge. Subito dopo è chiaro che il problema di preminente rilievo è quello della legge elettorale; questa non è una dichiarazione nuova del Governo, vorrei dire che è una dichiarazione troppo vecchia. Certo è questo un argomento pressante, che deve essere portato a conclusione e definito al più presto con una deliberazione ufficiale dell'Assemblea.

PRESIDENTE. A me preme che venga accelerato il ritmo dei lavori. Non dobbiamo fare come abbiamo fatto nel passato, che ci sono state parecchie interruzioni; dobbiamo fare di tutto perchè queste interruzioni non avvengano più e perchè si continui a lavorare fintanto che non si approvi la legge sulla riforma agraria. La Sicilia deve essere legata a questa legge che per mille ragioni deve avere, a qualunque costo, la preminenza.

Prometto che immediatamente dopo inizieremo senz'altro la discussione del disegno di legge sulle norme per le elezioni regionali.

CACOPARDO. Signor Presidente, pur rendendomi conto che l'Assemblea ha già assunto precisi impegni circa la prosecuzione della discussione del disegno di legge sulla riforma agraria, non posso aderire al concetto astratto di rimandare la discussione della legge elettorale a quando sarà stata completamente approvata la legge di riforma agraria.

PRESIDENTE. Ci regoleremo secondo l'andamento dei lavori, in modo da tenere, se sarà necessario, seduta mattutina per la legge elettorale e pomeridiana per la riforma agraria.

CRISTALDI. L'ordine dei lavori sarà regolato dalla Presidenza.

CACOPARDO. La Presidenza tenga anche conto che potrebbe essere opportuno iniziare l'esame della legge elettorale anche prima che sia ultimata la discussione della legge sulla riforma agraria.

PRESIDENTE. Rimane così stabilito; ritengo che anche l'onorevole Bianco possa ritenersi soddisfatto.

BIANCO. Io avevo avanzato proposta di utilizzare, per la legge elettorale, le sedute

mattutine. Questa mia proposta è anche opportuna ai fini della prosecuzione della discussione della legge sulla riforma agraria, perchè molti colleghi, i quali non sono interessati alla legge elettorale, potrebbero nella mattinata occuparsi di quanto attiene alla discussione della legge sulla riforma agraria, evitando così quanto si verifica attualmente che, non essendo stati bene elaborati gli articoli in esame, si devono continuamente sospendere le sedute anche per due o tre ore.

Mi permetto, quindi, di insistere e di pregare la Presidenza di considerare la mia proposta anche da questo punto di vista.

CRISTALDI. Così ci dividiamo per classi! Chi si occupa della riforma agraria non si occupa della legge elettorale! Io intendo partecipare alla discussione di tutte le leggi.

PRESIDENTE. Andremo avanti per alcuni giorni con la discussione della legge sulla riforma agraria; dopo di che passeremo anche alla legge elettorale.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Riforma agraria in Sicilia » (401).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma agraria in Sicilia ».

Ricordo che nella seduta precedente è stato approvato l'articolo 19 bis.

Comunico che sono stati testè presentati i seguenti emendamenti:

— dagli onorevoli Marino, Gentile, Castrogiovanni, Lo Presti, Guarnaccia e Cacopardo:

aggiungere all'articolo 19 bis i seguenti comma: « I proprietari che trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma, provvedano entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge ad alienazioni o concessioni enfiteutiche a norma della legge regionale 26 giugno 1948, n. 14, dei terreni eccedenti l'estensione di 200 ettari, soggetti all'ulteriore conferimento, sono esonerati, per la corrispondente parte, dal conferimento medesimo.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1948, n. 14, si applicano sia che le vendite o concessione enfiteutiche vengano fatte a singoli, sia a cooperative ».

— dagli onorevoli Alessi, D'Antoni, Giovenco, Monastero e Barbera Luciano:

aggiungere dopo l'articolo 19 bis, il seguente altro:

Art. 19 ter.

« Nelle concessioni enfiteutiche liberamente stipulate in dipendenza della presente legge, il canone, sia in natura sia in danaro, con riferimento al prezzo del grano o dei principali prodotti del fondo, non può essere superiore all'ottavo della media dei prodotti ottenuti ».

FRANCHINA. Chiedo di parlare per mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Ieri sera, nella discussione in seno alla rappresentanza dei vari gruppi e qui in Assemblea, si profilò la necessità di non considerare l'emendamento Marino ed altri come comma aggiuntivo all'articolo 19 bis, ma come articolo 19 ter. Anche se ciò non fosse avvenuto, siccome la votazione dell'articolo 19 bis è avvenuta nella seduta precedente, l'emendamento Marino ed altri non potrebbe essere considerato come un comma aggiuntivo, in quanto importerebbe una nuova votazione dell'articolo già votato ieri. Pertanto, deve essere considerato un nuovo articolo.

PRESIDENTE. Si parlò di emendamento aggiuntivo all'articolo 19 bis, poichè così è stato presentato.

FRANCHINA. Ma appena fu presentato si chiarì che doveva essere considerato come un nuovo articolo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chi lo ha chiarito? Lo chiarì forse Lei? Il diritto di chiarire lo hanno soltanto i presentatori.

FRANCHINA. Era d'accordo anche Lei, se non sbaglio.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Io non ero d'accordo.

FRANCHINA. Ai fini di determinare una votazione separata ed anche perchè si trattava di concetti l'uno all'altro non stretta-

mente attinenti, si era stabilito di presentare l'emendamento come articolo a sè stante.

Ma, a parte questo, si deve tener presente che come comma aggiuntivo si sarebbe dovuto discutere ieri sera, in sede di discussione dell'articolo 19 bis; invece, quando si è votato l'articolo 19 bis, non si è tenuto conto del comma aggiuntivo, che, come tale, avrebbe dovuto essere votato prima della votazione di tutto l'articolo.

RESTIVO, *Presidente della Regione*. Ma se ieri sera non si è discusso!

FRANCHINA. Si doveva chiedere la votazione per i singoli comma dell'articolo.

PRESIDENTE. Non c'entra l'ordine di votazione. Questo potrà essere oggetto di discussione apprezzabilissima.

FRANCHINA. Per un dovere di lealtà verso gli stessi proponenti si dovrebbe ammettere che, non essendo stato votato il comma aggiuntivo, poichè nessuno aveva chiesto la votazione in tal senso, si è votato puramente e semplicemente l'articolo 19 bis. Pertanto, è evidente che oggi non si può più tornare sull'articolo attraverso il comma aggiuntivo, in quanto si determinerebbe una eventuale contraddittoria situazione che, attraverso la votazione del comma aggiuntivo, potrebbe inficiare il voto manifestato sulla prima parte dell'articolo.

PRESIDENTE. Noi iniziamo la discussione dell'emendamento; l'Assemblea deciderà se si debba o no votare come articolo a sè stante.

FRANCHINA. Ieri sera presso la Commissione, riunita con la rappresentanza dei gruppi parlamentari, per le osservazioni sollevate da alcuni deputati, si stabilì di non considerare l'emendamento degli onorevoli Marino ed altri come comma aggiuntivo all'articolo 19 bis, ma come articolo separato, cioè come articolo 19 ter. Ricordo esattamente, e deve esserne menzione nei resoconti parlamentari, che prima ancora che si iniziasse la discussione dell'articolo 19 bis, poi approvato, ho fatto presente che l'emendamento Marino ed altri, per l'accordo intervenuto, doveva essere considerato come un articolo a sè stante, cioè articolo 19 ter. Ma, ripeto, a prescindere da questo, ieri sera si

è votato l'articolo 19 bis in una formulazione che non ammette nessun'altra appendice, in quanto nessun deputato ha chiesto che la votazione avvenisse per singoli comma...

BIANCO. Era un comma aggiuntivo.

PRESIDENTE. Era stato così proposto.

FRANCHINA. ...e si potrebbe, quindi, votando oggi l'emendamento come comma aggiuntivo, inficiare la votazione di ieri sera perchè dovremmo rinnovare la votazione dell'articolo nel suo complesso, il che, ritengo, potrebbe portarci a conseguenze sostanzialissime. (*Dissensi al centro*) Prego i presentatori dell'emendamento, i quali ieri sera erano d'accordo, di chiedere che esso, anzichè come comma aggiuntivo, venga considerato come articolo 19 ter.

BARBERA LUCIANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARBERA LUCIANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, voglio dare un semplice chiarimento. Noi insistiamo nel ritenere e nel considerare come comma aggiuntivo l'emendamento presentato dagli onorevoli Marino ed altri per una questione di sostanza e di coordinamento legislativo. Infatti, dallo stesso contenuto dell'emendamento si rileva facilmente che si tratta della integrazione dello stesso articolo 19 bis, che noi ieri sera abbiamo votato, mentre è stata rinviata la discussione dell'emendamento. L'emendamento fa richiamo alle condizioni previste al primo comma dell'articolo 19 bis, in cui verrebbero a trovarsi i proprietari. E' evidente, pertanto, l'unica contestualità di questo emendamento con l'articolo 19 bis. Nel sottoporre all'Assemblea queste mie considerazioni, chiedo che l'emendamento rimanga come comma aggiuntivo e che come tale venga discusso e votato.

CASTROGIOVANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASTROGIOVANNI. Signor Presidente onorevoli colleghi, come uno dei presentatori di questo comma aggiuntivo, io ringrazio l'onorevole Franchina di essersi benevolmente sforzato di interpretare il mio pensiero. Tuttavia, dopo averlo ringraziato, debbo dire che ha male interpretato il nostro pensiero,

perchè noi ieri sera, dopo amplissime discussioni, abbiamo concordato di accettare tutti la prima parte dell'articolo 19 *bis* presentato dall'onorevole Napoli, e di presentare come comma aggiuntivo la seconda parte, dato che tutti non erano disposti ad accettarla, e quest'ultima proposta fu da me formulata. Infatti, la prima parte fu sottoscritta dagli onorevoli Montalbano, Alessi ed altri, mentre la seconda parte fu sottoscritta, come comma aggiuntivo, solo da una parte dei deputati intervenuti nella discussione e precisamente da me, Marino, Gentile, Lo Presti, Guarnaccia e Cacopardo. Tanto è vero che io stesso, ieri sera, per primo, non ebbi ad insistere perchè questo comma aggiuntivo venisse trattato unitamente al resto dell'articolo 19 *bis*.

Alcuni colleghi mi manifestano ora il dubbio che si voglia retrocedere dalla votazione di ieri sera; io mi sento sereno, tranquillo, a nome mio e degli altri firmatari dell'emendamento, perchè siamo sicuri che non si vuole retrocedere da alcuna votazione, perchè sarebbe illogico. Resta, quindi, inteso, contrariamente all'interpretazione data dall'onorevole Franchina, che noi abbiamo presentato l'emendamento come comma aggiuntivo all'articolo 19 *bis* e, pertanto, debbo smentire le sue affermazioni, in quanto egli non può affermare di avere interpretato il pensiero dei presentatori dell'emendamento nel dire che l'abbiamo presentato come articolo 19 *ter*. Questa è la verità!

D'AGATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'AGATA. Io mi permetto richiamare la parte del processo verbale della seduta di ieri sera che riguarda l'articolo 19 *bis* presentato dall'onorevole Alessi ed altri, la cui lettura credo che debba tagliar corto a tutte le discussioni di questa mattina:

« Il Presidente decide che non vi è conclusione per nessuno degli emendamenti presentati e motiva le sue deliberazioni.

« Comunica, quindi, che è stato testè presentato il seguente articolo aggiuntivo dagli onorevoli Alessi, Castrogiovanni, Caltabiano, Gallo Concetto, Barbera Luciano, Franchina, Napoli, Ferrara, Cacopardo e Fara-
« randa:

Art. 19 *bis*.

« *Limiti di estensione nelle zone latifondistiche.*

« I terreni a coltura estensiva in zone ad economia latifondistica qualificati in catasto come seminativi che, a seguito dell'applicazione delle percentuali di conferimento, residuassero a ciascun proprietario, sono soggetti a conferimento straordinario a norma della presente legge per l'intera estensione eccedente gli ettari duecento.

« Restano esclusi dalla superiore estensione:

« a) gli agrumeti;

« b) i vigenti;

« c) i terreni a coltura arborea ed arbustiva specializzata;

« d) i terreni irrigui dotati di stabili opere di canalizzazione per l'estensione effettivamente irrigabile.

« La disposizione di cui al primo comma non si applica a coloro che, a seguito dei conferimenti, rimangono proprietari di terreno per una estensione che, comunque, non superi in tutta la Regione, sia in zone latifondistiche sia fuori di esse, gli ettari trecento, ivi compresi anche i terreni esenti da conferimento. »

« L'onorevole Alessi dà ragione dell'articolo aggiuntivo.

« Sull'articolo aggiuntivo Alessi prendono la parola gli onorevoli Cristaldi, Napoli, Starrabba di Giardinelli e Nicastro.

« Per un chiarimento, prende la parola l'onorevole Alessi, il quale informa l'Assemblea che i presentatori dell'articolo aggiuntivo si sono reciprocamente impegnati di presentare un articolo che definisca le zone ad economia latifondistica.

« Sempre sull'articolo aggiuntivo, prendono la parola gli onorevoli Ferrara, Sapienza, Lo Manto, Guarnaccia, l'Assessore alla agricoltura ed alle foreste, onorevole Milazzo, l'onorevole Montalbano, a nome della minoranza della Commissione, e l'onorevole Bianco, a nome della maggioranza.

« Dieci deputati del Gruppo parlamentare del Blocco del popolo e l'onorevole Alessi chiedono la votazione per appello nominale sull'articolo 19 *bis* Alessi ed altri.

« Per dichiarazione di voto, prendono la parola gli onorevoli Castrogiovanni e Be-

« neventano, per il Gruppo parlamentare monarchico.

« Il Presidente indice la votazione per appello nominale sull'articolo 19 bis Alessi ed altri.

« La votazione dà il seguente risultato:

« Presenti	67
« Votanti	65
« Favorevoli	56
« Contrari	9
« Astenuti	2

« (L'Assemblea approva)

« Gli altri emendamenti che hanno fatto oggetto della discussione si intendono ritirati.»

E' chiaro che l'Assemblea ha voluto votare l'articolo 19 bis così com'era stato presentato. Se volessimo considerare l'emendamento Marino ed altri come comma aggiuntivo, accadrebbe che l'Assemblea dovrebbe ritornare a votare l'articolo 19 bis, compreso questo comma, con il risultato che l'Assemblea potrebbe respingere quello che ha approvato ieri sera. E a me sembra che l'Assemblea ha voluto votare tutto l'articolo 19 bis e considerare questosto emendamento come parte staccata dallo articolo. Quindi, propongo che la Presidenza consideri l'emendamento Marino ed altri come un articolo a sè stante, che, poi, ove fosse approvato, potrà essere aggiunto all'articolo 19 bis in sede di coordinamento.

NAPOLI Volevo fare anch'io la stessa proposta. In tal modo si evita di ripetere la votazione fatta ieri sera. Se questo emendamento sarà approvato, in sede di coordinamento costituirà l'ultimo comma dell'articolo 19 bis approvato ieri sera.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, rimane, quindi, stabilito che l'emendamento aggiuntivo all'articolo 19 bis si discuterà come articolo aggiuntivo 19 ter e che in sede di coordinamento si provvederà ad inserire questo articolo, qualora venisse approvato, come ultimo comma dell'articolo 19 bis già approvato.

Ricordo che, oltre i due emendamenti degli onorevoli Marino ed altri e Alessi ed altri, poc'anzi da me annunciati, vi è anche l'emendamento presentato ieri sera dagli onorevoli Castrogiovanni, Cacopardo, Barbera Luciano,

Bevilacqua e Romano Fedele. Ne dò nuovamente lettura:

Art. 19 ter.

« I proprietari che, trovandosi nelle condizioni previste dall'articolo precedente, provvedano entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge ad alienazione a norma della legge regionale 26 giugno 1948, n. 14, dei terreni eccedenti la estensione di duecento ettari, soggetti all'ulteriore conferimento, sono esonerati, per la corrispondente parte, dal conferimento medesimo. »

La discussione deve, quindi, considerarsi aperta su tutti e tre gli emendamenti.

CASTROGIOVANNI. L'articolo 19 ter, presentato ieri sera, deve intendersi assorbito dall'emendamento aggiuntivo annunciato oggi.

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Il contenuto dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 19 bis degli onorevoli Marino ed altri è sostanzialmente identico all'articolo aggiuntivo 19 ter, degli onorevoli Castrogiovanni ed altri. Soltanto, nello emendamento aggiuntivo si aggiunge una regolamentazione riguardante le concessioni enfiteutiche fatte a singoli o a cooperative, nonchè il richiamo della legge che riguarda queste concessioni, per cui, qualora gli altri firmatari dell'articolo 19 ter aderissero allo emendamento aggiuntivo Marino ed altri, lo articolo 19 ter Castrogiovanni ed altri potrebbe essere ritirato.

BEVILACQUA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA. A nome anche degli onorevoli Barbera Luciano e Romano Fedele dichiaro di aderire all'emendamento aggiuntivo Marino ed altri; dichiaro, inoltre, a nome anche di tutti i firmatari, di ritirare l'articolo aggiuntivo 19 ter Castrogiovanni ed altri, in quanto deve intendersi assorbito dall'emendamento Marino ed altri.

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Proporrei, inoltre, la seguente modifica formale del secondo comma dell'emendamento Marino ed altri:

sostituire alle parole: « si applicano sia che le vendite o concessioni enfiteutiche vengano fatte a singoli, sia a cooperative » *le seguenti:* « si applicano alle vendite o concessioni enfiteutiche fatte tanto a singoli quanto a cooperative ».

MARINO. D'accordo.

NICASTRO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICASTRO. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul primo comma dell'emendamento aggiuntivo Marino ed altri. Secondo la legge esistente è risaputo che tutte le vendite di proprietà terriere per la formazione della piccola proprietà contadina sono valide agli effetti della riforma. L'ultimo comma dello articolo 20 della legge-stralcio nazionale richiama anche questa validità e rende valide queste alienazioni; però si tratta di alienazioni riferibili ad un determinato periodo. Ora a che cosa stiamo assistendo in Sicilia? Che cosa ci si propone con l'emendamento aggiuntivo Marino ed altri? Con questo emendamento aggiuntivo ci si richiama ai termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 del disegno di legge in esame e, secondo gli intendimenti, si dovrebbero ritenere valide le alienazioni fatte entro tre mesi dalla scadenza dei termini stabiliti nei predetti articoli.

Per maggior chiarezza leggo il testo dello articolo 30 del disegno di legge:

« Efficacia dei piani di miglioramento. »

« I piani di conferimento diventano esecutivi per la parte non impugnata dopo trenta giorni dalla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, e, per quella impugnata, dalla data di pubblicazione sulla medesima delle decisioni dell'Assessore all'agricoltura.

« Divenuto esecutivo, il piano ha effetto verso i proprietari anche se, in conseguenza di omessa o inesatta denuncia, i terreni siano indicati sotto i nomi di coloro cui risultano intestati in catasto.

« Dalla data in cui le singole parti del piano diventano esecutive, la normale ge-

stione dei terreni da conferire continua immutata fino allo scadere dell'annata agraria. Le eventuali calorie sono oggetto di particolare valutazione stabilita dell'Ente per la riforma agraria in Sicilia. »

Che cosa si verrebbe, quindi, ad avallare con questo emendamento? Che gli agrari siciliani hanno tre mesi di tempo, a decorrere dalla data di pubblicazione dei piani di conferimento, per alienare la proprietà sotto forma di vendita per la costituzione della piccola proprietà contadina. Il termine di tre mesi non decorre, quindi, dalla data di pubblicazione della legge, ma dalla data di pubblicazione dei piani; cosa ancor più grave, perchè, evidentemente, passerà ancora del tempo prima che i piani possano essere pubblicati. Ai fini degli interessi siciliani, non considerando nè gli interessi dei contadini nè quelli dei proprietari, è opportuno porre la nostra attenzione sulle conseguenze che verrebbero a determinarsi. Non c'è dubbio che i contadini sono portati dalla fame di terra ad acquistare, non vi è dubbio che i contadini sono disposti ad impegnare tutti i loro mezzi finanziari nell'acquisto di terreni senza considerare quello che succederà dopo, non vi è dubbio che i proprietari soggetti a questa riforma sono portati a vendere per realizzare un prezzo superiore a quello che potrebbero ottenere attraverso la riforma.

FRANCHINA. Si stabilisce un mercato anormale.

NICASTRO. Onorevoli colleghi, se i contadini non procedessero all'acquisto dei terreni, i proprietari terrieri, obbligati a conferire, riceverebbero come prezzo di conferimento un prezzo che lo Stato ragguaglia a quella che era la valutazione dei terreni ai fini dell'imposta progressiva sul patrimonio e siccome i conferimenti saranno di terreni con un reddito di un valore superficiale di circa 200 lire per ettaro, il prezzo di conferimento pagato dallo Stato è da valutarsi a 80mila lire per ettaro. Invece in Sicilia sta succedendo che i terreni di questo tipo, che lo Stato ai fini della legge pagherebbe al prezzo di 80mila lire, vengono venduti ad un prezzo superiore alle 200mila lire per ettaro. Quali sono le conseguenze di questo fatto? Non mi fermo a discuterle, ne parleremo

dopo. Non vi è dubbio, onorevole Assessore, che i proprietari, che vendono a tal prezzo, avranno realizzato un prezzo superiore, ma non avranno fatto i loro interessi e nemmeno i contadini, a loro volta, avranno fatto il loro interesse, perchè non guardano a quel che succederà dopo. I contadini acquistano con sacrifici estremi; abbiamo notizia che molti contadini sono costretti a vendere il mulo, le scorte...

VERDUCCI PAOLA. Non le venderanno mai le scorte!

NICASTRO. ...ma questo lo chiarirà il collega Cortese che ha precise notizie di quello che avviene nella provincia di Caltanissetta.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. L'ha detto anche Alessi, ieri, in Commissione.

NICASTRO. Quali saranno le conseguenze? Non vi è dubbio che i contadini, in un secondo momento, quando avranno acquistato terreni che saranno chiamati a trasformare e migliorare, a norma della legge riguardante la trasformazione agraria della piccola proprietà contadina, così come ha detto l'onorevole La Loggia, mentre riceveranno un contributo del 45 per cento per le opere di trasformazione, dovranno anticipare direttamente il rimanente 55 per cento del costo delle opere. Se il contadino, invece, ottenesse la assegnazione del terreno attraverso la riforma agraria, non vi è dubbio che, ad eseguire le opere di trasformazione, interverrebbe la Cassa per il Mezzogiorno, la quale farebbe pagare al contadino il 40 per cento delle spese di trasformazione, non in contanti ma in trenta anni. Questo è l'aspetto che voglio sottolineare alla vostra attenzione. Consentendo la libera vendita, gli agrari avranno risolto il loro problema e avranno realizzato un prezzo superiore, ma avranno tolto la disponibilità finanziaria del risparmio dei contadini e li avranno messi in condizione di avere un contributo inferiore a quello che avrebbero potuto ottenere con l'assegnazione del terreno attraverso la riforma agraria.

Infatti, tutte le opere che si devono eseguire per la legge sulla bonifica hanno diritto ad un contributo del 38 per cento, che, per quanto riguarda la piccola proprietà contadina, è stato elevato al 45 per cento. Quindi

se i contadini comprano direttamente il terreno, possono godere di questo contributo, obbligandosi a pagare il rimanente 55 per cento; mentre, se ottengono il conferimento attraverso la legge sulla riforma agraria, la Cassa per il Mezzogiorno, oltre al contributo del 38 per cento che dà lo Stato, interviene con un suo contributo ammontante ad un terzo del rimanente 62 per cento, e, pertanto, il contadino viene a spendere il 40 per cento, ma non in contanti con un interesse del 3,50 per cento. Favorendo l'acquisto dei terreni, noi verremo, quindi, a consumare l'accumulazione di risparmio dei contadini, ad impegnarli a vendere le scorte, ad impoverirli ancora di più, gravandoli del peso delle opere di trasformazione e di miglioramento.

Qual'è il pericolo di questa situazione? Il pericolo noi lo vediamo nel riformarsi della grande proprietà. Infatti, il contadino che avrà comprato i terreni impiegando tutti i suoi risparmi non potrà trasformarli e sarà, quindi, costretto a rivenderli con le stesse conseguenze che si sono verificate nel passato, quando la terra è tornata agli antichi proprietari. D'altro canto, c'è un altro aspetto che va sottolineato. Si sa che tutte le opere di trasformazione e di miglioramento, in Sicilia, debbono avvenire attraverso uno sforzo esterno, perchè c'è tutta una politica particolare per cui è sorta l'autonomia, tendente ad eliminare la sperequazione fra regione e regione, determinata da una politica fiscale che ha portato all'accumulazione finanziaria verso il Nord. Ora qui, in Sicilia, la perequazione capitalista dovrebbe avvenire attraverso la Cassa per il Mezzogiorno. Questa, però, interverrà soltanto per le terre da trasformare e che saranno assegnate ai contadini; quindi, se noi riduciamo il quantitativo della terra da conferire ai contadini, non vi è dubbio che la Cassa per il Mezzogiorno interverrà in misura minore. Infatti, secondo il progetto Segni sono previsti 20mila ettari di terreno da trasformare, per un importo di circa 80miliardi e, quindi, l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno sarebbe per 80miliardi; ma, se il terreno sarà in misura minore, allora anche l'intervento della Cassa per il Mezzogiorno sarà minore. Questo è il primo punto da considerare nell'interesse della Sicilia.

Altro problema è quello dell'enfiteusi. Come trasferimento dal punto di vista del-

l'enfiteusi non ci sarebbe spostamento, per quanto riguarda la possibilità di risparmio e di accumulazione dei contadini e, quindi, il problema non si pone che in un'altra forma. Noi potremmo essere d'accordo e siamo d'accordo perchè il trasferimento avvenga sotto forma di enfiteusi. Noi siamo d'accordo perchè, in tal modo, si metterebbero a disposizione tutte quelle forme di accumulazione e di risparmio che potrebbero essere utili in un secondo momento per la trasformazione. Rimane, però, sempre valido il problema fondamentale: la terra che si conferisce ai contadini attraverso la riforma agraria impegna per la trasformazione la Cassa per il Mezzogiorno, mentre quella che non si ottiene attraverso la riforma agraria non impegna la Cassa per il Mezzogiorno. Quindi, per non tradire gli interessi della Sicilia, è necessario che la terra sia conferita ai contadini attraverso la riforma agraria, anche sotto forma enfiteutica, a meno che non si pongano in termini chiari i limiti e i prezzi di trasformazione, tenendo presente quella che è la finalità della Cassa per il Mezzogiorno. Se noi non agiremo così, riporteremo tutti i contributi a quelli che sono i bilanci ordinari dello Stato e noi sappiamo che i bilanci ordinari dello Stato non interverranno; noi dobbiamo, invece fare intervenire al massimo la Cassa per il Mezzogiorno.

Io per questi motivi, che sono motivi obiettivi, sono contrario a questa spinta all'acquisto; i contadini non sono ancora coscienti di quello che potrà succedere dopo. Noi siamo preoccupati, perchè, in un secondo tempo, questi terreni venduti potrebbero essere riacquistati da parte degli antichi proprietari ricostituendo così le grandi proprietà e noi con questa nostra legge non avremmo fatto proprio nulla.

Comunque, se non si dovesse accogliere la mia tesi, bisognerebbe ridurre al minimo i mezzi disponibili e riferirsi semplicemente al trasferimento enfiteutico, non mai al trasferimento sotto forma di acquisto, perchè i contadini siciliani non sono in grado di potere sopportare il peso dell'acquisto ed il peso della trasformazione fondiaria e agraria. Questo è il punto di vista nostro.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho l'impressione che, o per deliberata volontà o per stanchezza, si vuole dare a questa nostra legge, che pure è tanto importante, una costruzione a spizzico, il che poi non ci consentirà di pervenire a quelle visioni strutturali e di insieme che sono la sola garanzia della seria, ordinata, proficua applicazione della legge stessa. Innanzi tutto, dobbiamo metterci d'accordo se noi vogliamo fare la riforma agraria avente i fini voluti dalla Costituzione o vogliamo fare una legge la quale dica ai proprietari: « Vi autorizziamo a vendere come meglio vi pare e piace la vostra terra; non importa a chi vada destinata ». Allora non ci sarà bisogno che ci mettiamo a fare tutto questo pagnirico della riforma agraria; facciamo una semplice disposizione nella quale sia detto: « I signori proprietari sono autorizzati a vendere a miglior prezzo a chi loro piace ». Ma, per questo, vi garantisco, non c'è bisogno del Parlamento siciliano, dell'autonomia e di tutta questa specie di *landeau* che va in giro a proclamare che stiamo rinnovando il mondo, perchè è nella logica delle cose. Ieri sera abbiamo stabilito come il latifondo dovesse andare limitato e in qual modo; ma, in fondo, il proprietario, dopo l'approvazione del piano, è autorizzato a vendere o a cedere in enfiteusi.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. A chi? (*Commenti a sinistra*)

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. La questione è di una gravità eccezionale per diverse ragioni. In primo luogo, per la destinazione. Chi sono i destinatari della terra che sarà scorporata? Sono i contadini che si trovano in determinate condizioni. Chi sarebbero i destinatari della terra che sarebbe venduta o concessa in enfiteusi in base allo emendamento Marino ed altri? Non certo gli stessi contadini, ma altri contadini che si trovano in tutt'altre condizioni. Così noi non daremmo la terra ai contadini che ne sono privi: daremmo, anzi, a questo conferimento e alla sua destinazione un indirizzo diverso da quello che devono avere la nostra legge di riforma agraria e la legge stralcio nazionale.

In secondo luogo — ed è questa la questione più importante — noi verremmo a stabilire che, per questa terra, il prezzo di remunerazione è libero, mentre la legge nazionale

è vincolata ad una determinata capitalizzazione del reddito catastale: lo Stato paga la terra e la cede in base ad un valore che è ancorato ad uno stato preesistente di natura fiscale che risulta dal catasto. Invece, in base all'emendamento Marino ed altri, il prezzo verrebbe ad essere determinato dal migliore offerente senza alcuna garanzia in ordine alla sua equità; cioè l'organizzazione della speculazione della proprietà terriera troverebbe sanzione in una legge di riforma agraria. Possiamo noi ammettere questo principio senza valutarne le conseguenze?

Io mi riferisco a due affermazioni, esattissime, fatte ieri sera: la prima è stata fatta dall'onorevole Starrabba di Giardinelli, il quale disse: « Se ci pagate la terra per quello che vale, se lo indennizzo è uguale al valore commerciale della terra, noi non solo vi diamo la quantità di terra che viene stabilita nella nostra legge, ma ve ne daremo molta di più ». Perché — si capisce — vendere bene è nell'interesse del proprietario; e noi, con questo emendamento, diremmo ai proprietari di vendere bene. Ma, allora, non c'è bisogno di questa legge! C'è l'onorevole Starrabba di Giardinelli che, anche senza la vostra legge, ci dà tutta la terra che vogliamo! (*Commenti ironici a sinistra*)

Una seconda affermazione è stata fatta dall'onorevole Alessi. Qual'è il significato dello emendamento presentato dall'onorevole Alessi sull'entità del canone enfiteutico?

A me piace ricordare, a coloro che ci considerano come degli uomini allucinati e al di fuori della realtà, che quel che noi diciamo trova poi conferma in uomini che non sono del nostro settore e che, quindi, non vedono la situazione con i nostri occhi... allucinati. L'onorevole Alessi ha detto che sta avvenendo nelle campagne l'assassinio dei contadini attraverso i canoni che sono una vergogna; e, per evitarlo, ha proposto quell'emendamento che importa una limitazione del canone enfiteutico. Questo avviene perché i contadini, che hanno fame di terra e sanno che con questa riforma avverrà una esasperazione del mercato della terra attraverso l'adeguamento dei patti esistenti e l'impoverimento della disponibilità di terra, si affannano a procurarsi un pezzo di terra e, per averla, offrono tutto quello che si vuole. Tutto ciò non rientra nei limiti dell'equità.

Poc'anzi l'onorevole Napoli — faccio dei nomi per potere, eventualmente, essere cor-

retto — ha detto: « Questa è una legge che vuole spezzare il latifondo. A me non interessa chi compra e a che prezzo compra: interessa che il latifondo si spezzi ». Io penso, invece, che noi dobbiamo spezzare il latifondo per fare la riforma agraria, per non perpetuare uno stato di schiavitù e di disagio nelle masse contadine. E, giacché dobbiamo pervenire ad una riforma di struttura, facciamola e rompiamo il latifondo, ma non per ridurre la proprietà in condizioni deficitarie di partenza per l'altissimo prezzo di acquisto, non per creare egualmente uno stato di schiavitù nelle campagne, con la esosità di un prezzo di speculazione imposto *ab initio* sulla terra stessa. Cerchiamo di modificare la struttura sociale della Sicilia in maniera da pervenire ad una situazione di equità; non lasciamo, cioè, libertà di vendita con condizioni, prezzi, misura dei canoni, alla discrezione dei signori proprietari. Dobbiamo pur regolamentare questa materia. E dobbiamo regolamentarla anche per un'altra ragione.

Onorevoli colleghi, c'è una questione molto grossa che verrà al nostro esame, ed è quella dell'enfiteusi. Su di essa potremo essere d'accordo o meno a seconda che l'enfiteusi sia considerata o meno una forma di pagamento differito nel tempo.

La questione dell'enfiteusi implica anche la questione della partecipazione dello Stato al finanziamento della riforma agraria. Si è discusso, infatti, se l'enfiteusi debba intercorrere direttamente fra il proprietario ed il contadino assegnatario o fra il contadino e l'E.R.A.S.. Ma, onorevoli colleghi, se seguiamo la prima impostazione, affermiamo il principio del rapporto diretto fra proprietario e contadino, e, se cominciamo a stabilire questo principio, a parte la sua ingiustizia, dove andrà a finire il finanziamento dello Stato con i benefici che vi sono connessi? Perché dobbiamo rinunziarvi per questa libertà di disporre delle proprietà che noi stabiliamo? Si tratta di decine e decine di miliardi.

Infatti, ove accettassimo la forma di enfiteusi diretta fra proprietario e contadino, non essendo utilizzabile il prestito dello Stato e, quindi, non essendo possibile la partecipazione dello Stato stesso a scontare gli interessi che si accantonano per il prestito, regaleremmo allo Stato italiano, a danno della economia siciliana, decine e decine di mi-

liardi; quindi, questo non è una questione così semplice come pare. (*Commenti dal banco del Governo*)

Io sono qui per darvi tutti i chiarimenti.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ma che cosa vuole chiarire?

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. La prego per un momento di ascoltarmi. Può darsi che io sia in errore e, in questo caso, lei lo dimostrerà.

Lo Stato, per l'ammontare dei terreni.... Onorevole La Loggia, la prego di seguirmi; poi lei mi dirà che non ho capito, ed io, se avrò torto, sarò felice di ricredermi; sono qui per dire quello che penso. Io credo che questo che io sostengo sia nella logica delle cose; e, del resto, è un argomento che è stato lungamente meditato ed ampiamente discusso in Commissione.

Lo Stato, per quanto riguarda l'ammon-tare dei terreni che ricadono nella riforma agraria, concede ai contadini un prestito ammortizzabile in 35 anni, e paga in cartelle ai proprietari il terreno scorporato, valutandolo in base all'estimo catastale. Il giorno in cui non vi sarà un trasferimento di proprietà, perchè il proprietario non venderà ma cederà la terra in enfiteusi direttamente al contadino, questa parte del prestito dello Stato non sarà utilizzabile, perchè lo Stato stesso non dovrà rimborsare alcuna vendita nè alcun trasferimento a titolo oneroso, in quanto con l'enfiteusi non c'è un prezzo che viene corrisposto, ma c'è un canone che si paga ogni anno.

Quindi, per questa parte di proprietà che è ceduta direttamente in enfiteusi dal proprietario al contadino, non c'è da utilizzare alcun prestito. Si è detto in Commissione:

In che modo noi, Regione, riceveremo questo prestito e l'utilizzeremo se non vi sarà la destinazione del prestito stesso? Allora sor-se in Commissione l'idea che una delle forme più agevoli per non perdere il beneficio del finanziamento dello Stato e la partecipazione dello Stato agli interessi fosse quella di far sì che il proprietario riceva dall'Ente per la riforma agraria un indennizzo così come previsto dalla legge generale dello Stato. Lo Ente per la riforma agraria, a sua volta, nei confronti dei contadini, può cedere la terra in enfiteusi; in questo caso, il finanziamento

dello Stato, ben a ragione, ha motivo di essere perchè vi è un proprietario al quale corrispondere il prezzo in cartelle. Evidentemente, questa è una gravissima questione che deve essere ancora discussa e noi la stiamo pregiudicando perchè stiamo cominciando a dire che, intanto, tutto questo a noi non interessa e che il proprietario può cedere direttamente la terra al contadino senza stabilire rapporti di equità interna e senza valutare preventivamente tutte le conseguenze di natura giuridica e finanziaria che la disposizione comporta.

Faccio una proposta: giacchè la questione non è così semplice come si crede e giacchè deve essere discussa alla luce di tutte le considerazioni alle quali ho accennato e sulle quali potrò aver torto, ma che comunque costituiscono oggetto di esame, vorrei rivolgere all'Assemblea una vivissima preghiera che, del resto, ieri sera era già stata in parte accettata da coloro che partecipavano a quella riunione. Nell'interesse di tutti cerchiamo di esaminare bene tutte le questioni connesse con questo problema della vendita: le questioni dell'enfiteusi, della sua equità della sua possibilità, dei rapporti che essa implica; esaminiamo, cioè, se vi deve essere un rapporto diretto o un rapporto indiretto ai fini di salvaguardare gli interessi della Sicilia in merito al finanziamento dello Stato. Perchè ci si possa mettere in condizioni di considerare adeguatamente queste questioni, propongo che questo articolo sia discusso quando esamineremo gli aspetti del negozio che viene a stabilirsi come elemento successivo allo scorporo e della validità dell'atto compiuto; così potremo rendere organiche ed omogenee tutte queste disposizioni e non faremo sorgere ora, attraverso un articolo che può sembrare una semplice conseguenza naturale di un altro articolo approvato ieri, un pregiudizio o una preclusione per la sistemazione sostanziale della nostra legge.

Noi potremo fare tutte le leggi così come voi riterrete opportuno che si facciano; ma, se determineremo la impossibilità che queste leggi si attuino per la esosità dei patti fra le parti e per la loro impossibilità di coesistere nel sistema della economia regionale, noi le renderemo inoperanti per l'ammanto dei mezzi indispensabili perchè esse possano sussistere e raggiungere i loro fini.

Pertanto io, rivolgendomi al vice presidente della Regione onorevole La Loggia — che ieri sera ebbe occasione di ascoltarmi su questa questione, sebbene non abbia addotto tutte queste argomentazioni che ora ho creduto opportuno di addurre per mettermi in condizione di assolvere alla mia responsabilità davanti all'Assemblea —, rinnovo a tutta l'Assemblea la preghiera che su questo articolo, che sembra ingenuo, ma che preclude la possibilità di una sistemazione strutturale della legge dal punto di vista economico e finanziario, sia approvata una sospensione senza prevenzioni.

La questione sarà sistemata nel quadro di quello che decideremo, in una organicità, in una profondità di esame e di indirizzo, che ci consentano di vedere onestamente la soluzione di questo problema, anche se essa dovrà essere in senso contrario a quello che io ho detto e anche, ove occorra, se si dovranno modificare i principî a cui ho solo accennato in questo momento. Così facendo, compiremo un atto di altissima responsabilità; facendo il contrario, dimostreremo di volere ad ogni costo, in una maniera affrettata, non renderci conto delle connessioni imprescindibili tra le questioni che vengono risolte in questa legge, connessioni che dobbiamo, purtroppo, rispettare per obbedire alle esigenze nostre e delle opere che vogliamo svolgere.

Faccio, dunque, formale proposta perchè questa trattazione sia rinviata a quando si discuterà degli articoli sulla validità degli atti dell'enfiteusi e sui termini del rapporto enfiteutico che dovrà stabilirsi.

FRANCHINA. Chiedo di parlare sulla proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Se la proposta di sospensiva non è sottoscritta da almeno otto deputati, non può essere ammessa.

CACOPARDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACOPARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io sono uno dei firmatari dell'emendamento Marino ed altri sul quale si è aperta la discussione. Quindi, credo di avere il dovere di spiegare quali sono le ragioni che mi hanno indotto a firmarlo e di rendermi conto delle obiezioni che sono state fatte, per accertare se esse siano valide e possano indur-

mi a modificare il mio pensiero. Mi pare che le obiezioni, da quanto ho potuto rilevare, siano di doppia natura, ma si ricongiungano in una tesi unica; cioè si invita l'Assemblea a considerare in che modo funziona la legge agli effetti di agevolare con l'impiego dei fondi dello Stato le persone che verranno in possesso delle terre scorporate. Secondo le osservazioni fatte dall'onorevole Nicastro, mentre colui che acquista una determinata quota di terre, attraverso l'assegnazione che viene dalle operazioni di scorporo previste dalla legge, è ammesso a godere di determinati benefici che provengono da un ente (che è stato ben definito dall'onorevole Nicastro, ed è la Cassa del Mezzogiorno), gli altri, invece, che acquistano terre o che potrebbero acquistarne in funzione dell'emendamento in discussione, rimarrebbero esclusi da questi benefici. Nell'impostare questo argomento mi pare che l'onorevole Nicastro si sia fondato sulla considerazione preliminare fatta dallo onorevole Cristaldi, e cioè che, essendo lo scopo fondamentale di questa legge quello di assegnare le terre scorporate ai contadini, c'è il pericolo che i contadini che acquistano queste terre non possano essere ammessi a quei benefici che la legge sulla Cassa del Mezzogiorno dà a chi acquista le terre attraverso lo scorporo.

Mi pare che questo argomento sia svalutato dalla volontarietà dell'acquisto, perchè questo elemento di coazione nel quale si troverebbero gli acquirenti delle terre — mi permetto di dirlo all'onorevole Nicastro — io non riesco a vederlo. Infatti, colui che investe il suo capitale per acquistare delle terre, e sa che può acquistarle a condizione migliore e in modo da potere essere maggiormente agevolato nella trasformazione da un contributo statale, è portato a non esagerare nell'offerta che fa per l'acquisto.

FRANCHINA. Supposto che le terre fossero date a tutti.

CACOPARDO. E in proposito voglio richiamarmi ad una osservazione comune. Da parte dei singoli oratori che hanno interloquito in questa materia ho sentito dichiarare che il processo mentale che li porta a determinate conclusioni è sempre di carattere obiettivo e deriva dalla esigenza di stabilire se la rifor-

ma agraria possa conseguire o meno i suoi scopi.

Nel definire lo scopo della legge si usa una frase che da parecchio tempo ascolto e che sotto un certo aspetto mi persuade, ma a patto che sia ben definita nel suo contenuto: « I contadini hanno fame di terra ». E' esatto, ma io penso che questa fame di terra si debba, nell'interesse collettivo e quindi nell'interesse anche dei contadini, soddisfare facendo del contadino un imprenditore agricolo. E allora mi domando: se c'è un contadino che possieda dei risparmi o un capitale da impiegare nella trasformazione (e verrà poi la questione specifica della Cassa del Mezzogiorno), quale motivo vi è di impedire che questo capitale venga impiegato? Se questo contadino, attraverso l'attività agricola, ha conseguito un certo capitale, mi sembra il più idoneo a diventare imprenditore agricolo, cioè il più idoneo a fare in modo che la proprietà privata risponda al suo fine sociale e dia quei prodotti di cui è suscettibile, se ed in quanto l'imprenditore agisca in conformità ad un criterio economicamente apprezzabile.

Pertanto, il concetto che questa terra possa andare nelle mani dei contadini che in seguito alla loro precedente attività nel campo agricolo abbiano un risparmio da impiegare nell'agricoltura, mi pare sia un concetto sano; e, se l'onorevole Cristaldi teme che questo risparmio — dice lui —, sostituendosi all'intervento dello Stato, venga ad essere intaccato, io gli domando: di questo risparmio, allora, il contadino che cosa deve farsene?

ADAMO IGNAZIO. Deve metterlo a disposizione degli usurai e degli speculatori!

CACOPARDO. Noi riteniamo che ai contadini, che abbiano un capitale da impiegare per la trasformazione della terra, debba essere contesa la destinazione della terra che si scorpa, che deve andare, invece, a quel contadino che è indigente. Vediamo se questo concetto risponde a quel criterio di obiettività che io ho sentito accennare; vediamo, cioè, se risponde al criterio secondo il quale, dal momento in cui si crea la proprietà contadina, il contadino deve diventare un imprenditore agricolo. Dico subito che cosa potrebbe fare il contadino se ha risparmiato del capitale e non può impiegarlo nella terra, perchè gli si contende questa possibilità

attraverso l'applicazione delle norme di legge che noi stiamo per esaminare? Il contadino, in questo caso, è portato ad impiegare il suo capitale in cartelle del debito pubblico; e, infatti, non saprei vedere come il contadino — che ha risparmiato attraverso la sua attività agricola un determinato capitale e che, non possedendo la terra, ha la stessa fame di terra che ha l'altro contadino che non ha fatto questo risparmio — possa indirizzare in altro modo questo suo risparmio. Io non so concepire che il contadino, che è stato capace nello sviluppo della propria attività fino al punto di avere realizzato un risparmio, debba essere considerato alla stregua dell'altro che non possiede questa particolare capacità e che non è riuscito a risparmiare un certo capitale.

FRANCHINA. La libera concorrenza alla intelligenza.

CACOPARDO. Se l'amico Cristaldi o qualche altro che mi interrompe ricordano la Cassa del Mezzogiorno (nei confronti della quale io formulo le più ampie riserve anche perchè, per quanto non firmatario di una certa mozione, io ne condivido pienamente il contenuto e ritengo che sia una menomazione dell'autonomia siciliana l'attribuire alla Cassa del Mezzogiorno compiti che sono di stretta competenza del Governo regionale) io domando loro fino a che punto può essere impegnato in queste condizioni il denaro pubblico perchè, quando si parla di Cassa del Mezzogiorno, di Stato e Regione, si parla sempre di danaro che proviene dai contributi che in definitiva gravano sul complesso dei cittadini, compresi i contadini. Sia da questo punto di vista, sia perchè io penso e credo che su questo non ci possa essere obiettivamente motivo di contrasto (poichè il problema della riforma agraria e la realizzazione di questa legge presuppongono uno spezzettamento coattivo del latifondo che noi abbiamo approvato con profonda convinzione), domando se, impegnando ad esempio al cento per cento tutte le possibilità del bilancio di quegli enti che devono concorrere per la trasformazione agraria soltanto nei contributi al singolo nuovo imprenditore, che è il contadino al posto del grande impresario che ha esaurito il suo compito, solo attraverso questo impegno di

denaro pubblico il problema della trasformazione possa considerarsi risolto.

Infatti, non si deve dimenticare che nel concetto fondamentale, (ed in questo senso si è esattamente votato quell'ordine del giorno che presuppone che.....

DI CARA. Siete i difensori degli agrari !

CACOPARDO. Finiamola con questa frase! Non fermiamoci a questa frase, perchè non è con le frasi che si affronta questo problema. Quando si affronta un problema secondo una impostazione che non coincide con determinate sfumature che possono appartenere alla particolare sensibilità di taluni comunisti, con questa frase « difensori degli agrari » si crede di potere annientare un uomo.

Del resto, fra l'altro, non mi risulta — posto che io fossi un difensore — che l'agrario sia un delinquente. Questo tengo a precisare, in linea di principio. Mi risulta solo che l'agrario — quando si tratta di quel tipo di agrario nei confronti del quale si sono stabilite particolari disposizioni attraverso la riforma agraria — è un elemento che, come imprenditore agricolo, specie in zona latifondistica, non è da riconoscersi socialmente in condizioni di far produrre la terra nel miglior modo possibile.

Chiusa questa parentesi, torno ad esporre il mio ordine di idee: io dicevo che una parte del danaro pubblico che dovrà essere impiegato deve essere diretta ad aiutare il singolo imprenditore cui si impone l'obbligo di trasformare e potenziare la sua terra, perchè tutta la terra deve essere soggetta a quella trasformazione ed a quel potenziamento di cui è suscettibile; questo, infatti, è uno dei fini fondamentali della riforma agraria, non meno importante, anche agli effetti sociali, di quanto sia l'altro di rendere possibile una elevazione della classe contadina. Ed a questo punto devo aggiungere che, se si è ritenuto, specie da parte degli amici collettivisti, di dovere accettare che il contadino debba diventare piccolo proprietario della terra, ciò non è stato certamente accettato da loro come una attuazione integrale delle loro idee, perchè gli amici della sinistra mi daranno atto che, se si trattasse di organizzare la società quale loro la vogliono anzichè di fare una riforma agraria

in una struttura capitalistica (di quel capitalismo che si cerca di attenuare attraverso le riforme), il concetto di dimensione della terra non avrebbe per loro alcuna importanza, anzi si presenterebbe il quesito se non sia più conveniente, dal punto di vista collettivo e produttivo, la grande azienda.

Il Partito comunista dice: « Al posto del latifondista creiamo il piccolo proprietario contadino ». Ciò lo dice perchè non è l'attuale latifondista a creare l'azienda agraria; perchè, se per poco l'attuale latifondista che si cerca di colpire fosse capace di impiegare il suo capitale per formare la grande azienda, secondo quella intelligente gradualità che contraddistingue la lotta del Partito comunista, ci sentiremmo dire: « Impiantiamo la grande azienda agraria sfruttando il nuovo capitale che viene messo a disposizione della Sicilia, salvo poi a socializzare il prodotto di questo capitale ». Quindi, il mio concetto è che oggi deve essere impegnato il capitale privato in opere che possano tradursi in benefici sociali, cioè in investimenti utili nelle zone da migliorare. Credo che io, difensore degli agrari, come mi ha definito un momento fa un certo amico a proposito di una frase che ho pronunciato, non potrei trovarmi su un terreno diverso da quello in cui si trovano i « salvatori del proletariato », che sono coloro i quali devono naturalmente definirsi con un concetto che possa essere l'opposto della definizione di « agrario ».

Affermo questo, solo per far notare questa contrapposizione di concetti, non perchè voglia fare ironia su qualunque sostenitore delle sue idee, se le professa nobilmente e sinceramente.

Ho sentito anche affermare che l'esigenza che muove gli amici della sinistra, che sono quelli che in questo momento contrastano la mia tesi, è di dare un contributo positivo all'autonomia siciliana. Se è esatta questa premessa, dovrei trovare d'accordo gli amici della sinistra in questa constatazione che faccio: credo che la riforma agraria che stiamo discutendo sia la seconda pagina di quella rivolta liberale che deve portare il popolo siciliano a quelle condizioni di vita in cui altri si trovano e che deve farlo uscire da quelle condizioni di miseria, di abiezione e di sopraffazione in cui è vissuto in

virtù di circa 80 anni di dominazione italiana. Se dico « la seconda pagina di questa rivolta liberale » è perchè affermo che la prima è stata scritta dal Movimento per la indipendenza siciliana e che le altre sono una sua conseguenza.

Se, dunque, ci troviamo nella fase della rivolta liberale, noi dobbiamo sfruttare, fra l'altro, quell'individualismo che è rimproverato al siciliano,...

MONDELLO. Liberale contro liberale !

CACOPARDO. ...sia esso contadino, sia esso latifondista, e dobbiamo cercare di contenerlo in forme sane e produttive di attività. Quindi, fra l'altro, la disposizione che vogliamo approvare è anche uno stimolo di questo fattore individualistico, che contraddistingue il nostro contadino forse più di quanto non contraddistingue gli elementi appartenenti alle altre classi, per fare in modo che la sua iniziativa possa concorrere alla realizzazione di un piano comune, che è essenzialmente quello di migliorare nel suo complesso la situazione economica siciliana.

Quando dico che la riforma agraria e la seconda parte della nostra rivolta liberale, dico che ce n'è un'altra collaterale, che è molto importante. Ed è su questo aspetto che devono impegnarsi seriamente le forze politiche di questa Assemblea: la difesa del commercio internazionale siciliano. Questa difesa ancora non accenna ad iniziarsi soprattutto in virtù di una strana confusione di idee, che nasce da una residua ingerenza di poteri centrali dello Stato (parlo in termini di Statuto, non in termini di realtà) che sta nel così detto controllo della valuta. Siccome mi pare che questa sia una parentesi, torno al tema.

PRESIDENTE. Onorevole Cacopardo, la prego di occuparsi della proposta presentata dall'onorevole Cristaldi perchè si rimandi la trattazione di questo emendamento a quando ci occuperemo dell'articolo 34. Tale proposta è stata ora presentata in modo formale.

CACOPARDO. Onorevole Presidente, Ella ha avuto l'amabilità di farmi parlare fino ad ora; la prego di non stroncare l'esposizione del mio ordine di idee proprio quando

sono arrivato alla fine. Questa eccezione avrebbe dovuto farla preliminarmente, dicendo: « Gli oratori che vengono alla tribuna devono intrattenersi soltanto sulla proposta di sospensiva ». Siccome io sono stato chiamato a discutere sull'emendamento — e questo l'ho dichiarato all'inizio — abbia la pazienza di lasciarmi finire.

Quindi, dicendo che bisogna praticamente ammettere il capitale privato a intervenire in quel processo di trasformazione, si vogliono riconoscere due fatti di ordine fondamentale. Primo: non sappiamo fino a che punto e in che misura il denaro della Cassa del Mezzogiorno o di altri enti possa esaurire il compito di quella trasformazione agraria che è imposta dalla riforma tanto al proprietario, che rimane ancora in possesso di determinate estensioni, quanto al nuovo proprietario, che è il contadino a cui sono stati conferiti i terreni scorporati.

FRANCHINA. Così tu la qualifichi in partenza, anche se non c'è molto da attendersi, e dici: « A me non interessa! »

CACOPARDO. Secondo: ove, per una certa aliquota, posto che ci sia quella convenienza di cui parlavo, il capitale privato mettesse l'ente pubblico finanziatore nelle condizioni di sottrarre parte delle somme allo specifico fine del prestito ai contadini, ciò sarebbe molto utile. Infatti, non è detto che il denaro pubblico debba essere destinato esclusivamente per l'impiego di cui ha parlato l'onorevole Cristaldi, perchè dobbiamo ricordarci che, oltre a quello che si impegna nella singola unità fondiaria, c'è un complesso di spese che bisogna fare per creare le strade, gli acquedotti e tutti quei complessi di opere pubbliche di cui necessita il latifondo nel momento in cui è spezzato attraverso questa legge e distribuito ai singoli proprietari; infatti, se per avventura ci fermassimo solo alla fase dello spezzettamento, la riforma non raggiungerebbe l'effetto che si propone di conseguire.

Mi pare di avere risposto alle osservazioni fondamentali che sono state fatte all'emendamento; e, attraverso la confutazione di queste argomentazioni, credo che si possa dedurre quali siano, invece, gli elementi positivi che hanno determinato i sottoscrittori dell'emendamento a presentarlo. A que-

sto si aggiunga che, con l'ampliamento della formulazione dell'emendamento, cioè con l'accenno alle concessioni enfiteutiche alle cooperative, suggerito dall'amico Marino, appartenente al Partito comunista, si è dato all'emendamento stesso un aspetto più accentuatamente sociale, che credo Voi dobbiate accettare.

FRANCHINA. Marino dormiva!

CACOPARDO. Ed allora voglio sperare che, durante il sonno, non sia diventato anche lui un difensore degli agrari!

DI CARA. Lasci stare, onorevole Cacopardo!

CACOPARDO. Non lascio stare, perchè, quando queste cose me le dici mentre parlo, io debbo rispondere.

DI CARA. Sciocchezze ne hai dette tante, tu!

CACOPARDO. Tu, intanto, di sciocchezze ne hai detto una sintetica: « difensore degli agrari! »

DI CARA. Sciocchezze ne hai dette a grappoli!

CACOPARDO. Io, almeno, ho della fantasia per dirne a grappoli; tu, invece, le concentri tutte in una sola.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Di Cara, Adamo Ignazio, Franchina, Cristaldi, Nicastro, Colosi, Omobono, Cuffaro e Gallo Luigi hanno chiesto la sospensione della discussione degli articoli 19 *ter* ed il rinvio della stessa all'articolo 34.

BIANCO. Chiedo di parlare, a nome della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIANCO. Signor Presidente, credo che la questione sospensiva, per l'articolo 91, ultimo comma, del regolamento interno, non si possa proporre in relazione ad uno o più emendamenti. Pertanto, poichè, indubbiamente, in questo caso si tratta di un emendamento, cioè di un comma aggiuntivo all'articolo 19 *bis*, la maggioranza della Commissione è contraria alla sospensiva.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Chiedo di parlare a nome della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Non ritengo che si tratti di emendamento all'articolo 19 *bis*, poichè questo articolo è stato votato ieri sera e dall'inizio della discussione il comma è stato considerato un articolo a sè stante; non vi è, quindi, alcuna conclusione.

Desidererei che il Presidente, leggendo la proposta di sospensiva, mettesse in evidenza che nell'articolo 34 si parla espressamente di questa materia, precisamente del trasferimento delle indennità e dei canoni di enfiteusi.

Pertanto, la minoranza della Commissione ritiene che per ragioni di sistematica la discussione non possa che essere rinviata alla sua opportuna sede.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Allora perchè si è fatta la discussione?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Ritengo che, in effetti, qui si debba applicare l'articolo 91, ultimo comma, del regolamento interno, nel quale si dice testualmente che la questione sospensiva non è ammessa in relazione ad uno o più emendamenti. Che questo sia un emendamento non mi sembra che possa essere posto ragionevolmente in dubbio. E' un emendamento aggiuntivo, ed è stato proposto come emendamento aggiuntivo all'articolo 19 *bis* votato ieri sera.

Ma vorrei dire anche qualche parola quanto al merito di questa domanda di sospensiva e ai motivi che la giustificerebbero; motivi che non saprei riconoscere fondati, perchè, accettandoli, si dovrebbe rimandare l'esame di questo problema alla discussione di una questione diversa, cioè del modo di assegnazione delle terre, che risulteranno dal conferimento. Ora, qui noi ci troviamo di fronte ad una ipotesi particolare: è stato fissato un limite ai terreni in zone latifondistiche ed è previsto che i terreni eccedenti tale limite siano soggetti al conferimento

straordinario. Da questo articolo aggiuntivo, di cui si chiede la sospensione è previsto che questo conferimento straordinario possa, per una parte o per l'intero, essere dal proprietario evitato, ove egli addivenga alla vendita dei terreni eccedenti il limite di 200 ettari a norma della legge sulla formazione della piccola proprietà; caso; che non saprei vedere dissimile da quell'altro, considerato dall'articolo 11, dove, pure a titolo di sanzione definitiva, si dispone che la proprietà superiore ai 150 ettari che non risultasse trasformata nonostante, l'approvazione del piano particolare di trasformazione, possa essere espropriata. Anche lì si è previsto, poichè trattasi di particolari disposizioni e di particolari norme, che la conseguenza dell'inadempimento dovrà essere l'espropriazione, ma fatta con modalità e criteri diversi da quelli che sono previsti dalla legge in merito al conferimento. Qui si tratta appunto di un'altra ipotesi particolare; qualora, cioè, vi siano terreni in zone latifondistiche che eccedano l'estensione massima di 200 ettari, si prevede un conferimento straordinario extra tabellare e per questo tipo di conferimento, appunto per conservare una coesione con il sistema della legge, si prevede una forma particolare di trattamento che non ha niente a che dividere col modo attraverso il quale si perverrà all'assegnazione dei terreni ai contadini, perchè questa è materia del titolo terzo, che riguarda il conferimento di carattere tabellare e non questo caso particolare che qui si pensa di regolare in forma speciale.

Ripeto: all'articolo 11 si è prevista una forma particolare di espropriazione per i terreni che non risultassero trasformati. Non c'è, quindi, nessun addentellato e nessun conferimento tra questo articolo 19 *ter* e l'altro al quale si chiederebbe che la discussione venisse rinviata; nè sussistono le preoccupazioni di carattere finanziario che sono state qui prospettate, mi pare, dall'onorevole Cristaldi.

FRANCHINA. Parla del merito o della sospensiva?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Parlo della sospensiva, e dico che non vedo le ragioni prospettate dall'onorevole Cristaldi. A parte la mia eccezione di carattere pre-

giudiziale, formulo la tesi che la questione della sospensiva non può essere posta.

Non so che cosa deciderà l'onorevole Presidente sul merito della richiesta di sospensiva; ma, ripeto, non vedo la preoccupazione di carattere finanziario dell'onorevole Cristaldi, perchè qui si tratta di una vendita a scopo di formazione della proprietà contadina che è imposta dalla legge e che è, quindi, una delle forme particolari attraverso cui si perviene al frazionamento della proprietà in dipendenza della legge di riforma agraria. Ora, il provvedimento che riguarda la Cassa del Mezzogiorno, che è già stato approvato e che si riferisce anche alla Sicilia, prevede il finanziamento di tutta la spesa necessaria per la trasformazione e la valorizzazione dei terreni che risulteranno espropriati o comunque destinati ai contadini in dipendenza della riforma agraria; non si prevede a quale riforma si faccia riferimento perchè la legge sulla Cassa del Mezzogiorno è stata approvata prima della legge stralcio nazionale e naturalmente prima di questa legge che non è ancora approvata; quindi, quando parlo di terra che risulterà dalle leggi di riforma agraria, mi riferisco a quelle leggi che in relazione alla Costituzione dello Stato italiano — che prevede una legislazione statale e una legislazione regionale — risulteranno approvate. Senza dubbio, quindi, la legge sulla Cassa del Mezzogiorno non può non riferirsi anche a quelle proprietà che si costituiscano in dipendenza delle vendite rese obbligatorie dalla nostra disposizione, perchè queste vendite sono uno dei mezzi con cui la riforma agraria si attua in Sicilia nelle forme previste dalla Costituzione della Repubblica italiana.

Nè mi pare che ci sia da preoccuparsi in relazione al prestito che lo Stato dovrà emettere per pagare l'indennità per la espropriazione delle terre ai proprietari in dipendenza della riforma agraria, perchè è da notare che si tratta di un debito pubblico da iscriverne nel gran libro del debito pubblico della Repubblica italiana. Quindi non vedo perchè l'onorevole Cristaldi ritenga che per le vendite fatte al fine della formazione della proprietà contadina non si possa applicare il pagamento in cartelle.

Ritengo, pertanto, che la richiesta di sospensiva non possa essere posta ai voti perchè

il regolamento lo vieta e in via subordinata ritengo che essa debba essere respinta.

FRANCHINA. Anche in riferimento allo emendamento Alessi.

MARINO. L'emendamento è composto di due comma; desidero che si voti comma per comma.

MONTALBANO, *relatore di minoranza*. Per ora si deve votare sulla proposta di sospensiva.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta degli onorevoli Di Cara ed altri perchè la discussione dell'articolo 19 *ter* Marino ed altri sia rinviata a quando si discuterà l'articolo 34.

(Non è approvata)

Passiamo alla discussione sul merito.

FRANCHINA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare sul merito.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Ausiello, Nicastro, Cristaldi, Montalbano e Colosi hanno presentato il seguente emendamento in sostituzione dell'articolo aggiuntivo Marino ed altri:

aggiungere, dopo l'articolo 19 bis, il seguente altro:

Art. 19 *ter*

«La proprietà soggetta al conferimento straordinario di cui all'articolo 19 *bis* si determina con riguardo al momento dell'entrata in vigore della presente legge.»

STARRABBA DI GIARDINELLI. Se non si conosce il risultato del primo scorporo non si può passare al secondo. Quale sarebbe l'elemento della discussione?

BIANCO. Questa è una cabala!

MILAZZO, *Assessore all'agricoltura ed alle foreste*. Questo è a favore degli agrari.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Questo è un secondo scorporo; se non si conosce il primo, come si può passare al secondo?

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ausiello per illustrare questo emendamento.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Signor Presidente, non era in discussione l'altro emendamento? Anzi la discussione era ultimata e si doveva procedere alla votazione. Nell'ipotesi che esso non sia approvato, si potrà presentare un secondo emendamento. Non si può bloccare, dopo la discussione e prima della votazione, l'esame di un emendamento. In questo caso, per completare la discussione, manca solo il voto dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Ma, se nel corso della discussione viene presentato un emendamento, io devo annunciarlo.

BIANCO. Ma eravamo in votazione.

AUSIELLO. No, non eravamo in votazione.

BIANCO. Sì, avevamo appena votato sulla proposta di sospensiva. Si presentano sempre degli emendamenti e non votiamo mai.

AUSIELLO. Il nostro emendamento è sostitutivo del vostro ed ha la precedenza nella discussione.

PRESIDENTE. La Commissione può chiedere che lo si discuta domani.

STARRABBA DI GIARDINELLI. La Commissione non discute sul merito; chiede la applicazione del regolamento.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Dopo che il Presidente ha deciso non vi è niente da richiamare. Il Presidente aveva dato facoltà di parlare all'onorevole Ausiello, per illustrare l'emendamento.

FRANCHINA. Io sono iscritto a parlare sul merito.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Su quale emendamento?

FRANCHINA. Sull'emendamento che è stato presentato.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Su quello che era già in discussione, non sul nuovo.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Onorevole Presidente, ho chiesto di parlare per un richiamo al regolamento. Noi stavamo discutendo su un emendamento presentato ieri sera da alcuni deputati. Durante il corso di questa discussione, a quel che abbiamo appreso dalla lettura fatta dalla Signoria Vostra, l'onorevole Ausiello ha presentato un altro emendamento che sarebbe sostitutivo di quello che si stava discutendo; ed io, in realtà, dal punto di vista del suo contenuto, non so vedere come sia sostitutivo dell'emendamento presentato dagli altri colleghi ieri sera. Comunque, l'emendamento è stato presentato senza che Vostra Signoria abbia potuto inviarlo alla Commissione e farlo distribuire ad ogni membro dell'Assemblea. Così questo emendamento sarebbe di già stato posto in discussione, sorpassando, non dirò il regolamento, che tante volte per esigenze di carattere pratico abbiamo sorpassato, ma precludendo qui addirittura ogni possibilità di discussione, perchè nessuno di noi ne ha dinanzi il testo. La Commissione non l'ha avuto; nessun deputato ha potuto leggerlo.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Signor Presidente, questa è una discussione nuova.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma, intanto, votiamo.

FRANCHINA. Non lo può mettere ai voti, perchè io ho il diritto di parlare.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Votiamo l'emendamento che era in discussione.

FRANCHINA. Non si può mettere ai voti, perchè io ho il diritto di parlare.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Su quello. Siamo d'accordo.

FRANCHINA. Su quello; se lo mette ai voti, io non ho più diritto di parlare.

PRESIDENTE. L'emendamento Ausiello ed altri sarà ciclostilato e distribuito ai deputati.

PAPA D'AMICO, *Presidente della Commissione*. Esauriamo la discussione che già si era iniziata sul precedente emendamento.

AUSIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AUSIELLO. Se l'Assemblea vorrà onorarmi di un momento d'attenzione, risponderò alla mozione d'ordine dell'onorevole La Loggia.

Semplifichiamo, onorevoli colleghi. Noi abbiamo presentato un emendamento aggiuntivo all'articolo approvato nella seduta di ieri; emendamento inteso ad aggiungere un comma finale a tale articolo. Un altro emendamento in tal senso è stato presentato da vari altri deputati.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Il suo emendamento sarà discusso, quando verrà il suo turno.

AUSIELLO. Vi è dubbio che anch'io ed i miei colleghi abbiamo il diritto di presentare un emendamento aggiuntivo?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze*. Nessun dubbio.

AUSIELLO. Può affermarsi, d'altronde, che questo emendamento non debba essere posto in discussione? Indubbiamente no. Ed allora o sia sostitutivo o sia soppressivo o aggiuntivo, qualunque sia l'aggettivazione o la qualificazione che intendiamo dargli, si tratta di considerare — e questo è compito del Presidente dell'Assemblea, che dà lettura dei vari emendamenti — se, votato uno dei due, l'altro debba ritenersi precluso, precludendo e soffocando in tal modo, praticamente il diritto dei deputati di presentare gli emendamenti che ritengono opportuni. (*Animati commenti*)

STARRABBA DI GIARDINELLI. Ma no!

BIANCO. Ma era in discussione il primo dei due.

AUSIELLO. In altre parole, se prima si vota il nostro, il vostro potrà venire posto in discussione; se, invece, si mette in discussione il vostro, il nostro sarà precluso. (*Dissensi - Commenti*)

STARRABBA DI GIARDINELLI. Questo dipende dal voto dell'Assemblea.

AUSIELLO. Non è così; dipende dalla priorità della discussione. Prego, quindi, il Presi-

dente di esaminare l'uno e l'altro emendamento e di stabilire quale dei due debba per primo essere posto in discussione.

CRISTALDI, *relatore di minoranza*. Il Presidente aveva già deciso.

PRESIDENTE. La Presidenza ha deciso in questo modo: l'emendamento degli onorevoli Ausiello ed altri sarà ciclostilato e distribuito ai deputati. Non possiamo continuamente interrompere la discussione per tutti questi emendamenti. Si prosegue.

FRANCHINA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCHINA. Mi sembra che dalla ineccepibile decisione del Presidente discendano delle conseguenze che non possono essere applicate a metà, ma devono essere lineari. E' pacifico — ed il collega Ausiello lo ha dimostrato — che cinque deputati, nel corso della discussione, hanno il diritto di presentare tutti gli emendamenti che ritengano opportuni. L'emendamento, quindi, è stato presentato in perfetta ottemperanza delle disposizioni regolamentari. Ora comprendete bene, onorevoli colleghi, che io, come altri deputati, posso discutere soltanto sugli altri emendamenti, precedentemente presentati, e non su quest'ultimo che ancora non conosco e che il Presidente ha stabilito di far ciclostilare e distribuire ai deputati. E' chiaro, allora, a meno che il Presidente non mi consenta d'intervenire anche in seguito sugli emendamenti in esame, concedendomi cioè il diritto di discutere adesso gli emendamenti di cui l'Assemblea è a conoscenza e successivamente quello dell'onorevole Ausiello, è chiaro — dicevo — che io dovrei quanto meno, attendere di conoscere il contenuto dell'emendamento Ausiello.

Pertanto, ai fini di continuare nella discussione degli emendamenti attinenti a questo problema, io consiglio di sospendere la seduta per un breve tempo, in attesa che il servizio di copia porti a termine il suo lavoro e così sia possibile discutere con piena conoscenza anche sull'emendamento dell'onorevole Ausiello ed altri.

PRESIDENTE. L'articolo 102 del regolamento stabilisce che gli emendamenti devono essere presentati prima della discussione

ne dell'articolo cui si riferiscono, appunto per evitare che la discussione sull'articolo venga interrotta.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Allora basta! Chiedo l'applicazione del regolamento.

PRESIDENTE. In caso contrario, la discussione su un articolo non avrà mai fine.

FRANCHINA. Ma l'articolo 102 stabilisce, inoltre, che cinque deputati o il Governo possono presentare un emendamento anche nel corso della discussione di un articolo.

PRESIDENTE. In tal caso si riprende la discussione sul merito dell'emendamento proposto.

STARRABBA DI GIARDINELLI. Lei ha già parlato sull'emendamento, onorevole Franchina.

FRANCHINA. Lei ha voglia di scherzare. Io ho fatto una mozione d'ordine. Io desidero che il Presidente precisi se io debba parlare anche sul merito dell'emendamento Ausiello ed altri.

STARRABBA DI GIARDINELLI. No, non lo può!

FRANCHINA. Questo lo dice lei! Io desidero che me lo dica il Presidente!

STARRABBA DI GIARDINELLI. Il Presidente già gliel'ha detto.

PRESIDENTE. Onorevole Franchina, lei potrà parlare sul merito dell'emendamento che era già in discussione. Nessuno le vieta, però, di sostenere che la proprietà soggetta al conferimento straordinario deve essere determinata con riguardo al momento della entrata in vigore della legge. (*Commenti - Dissensi - Discussione nell'Aula*)

FRANCHINA. Per una volta sola io chiedo che la Presidenza mi garantisca la possibilità, non solo di parlare, ma anche di essere sentito.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prego, un po' di silenzio!

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione*. Lei è stato sempre ascol-

tato da tutti senza essere mai interrotto, salvo poi, da parte sua, ad interrompere gli altri. Lei ha un cervello piccolo così!

PRESIDENTE. Prego, signori deputati.

FRANCHINA. Si calmi signor Assessore. Lei non ha la possibilità che il suo cervello diventi anche così grande. Si tratta di incapacità naturale.

ROMANO GIUSEPPE, *Assessore alla pubblica istruzione (allontanandosi dall'Aula)*. Ho detto che lei ritiene di avere il diritto di interrompere e poi non ammette che altri possano interromperla. (*Animati commenti - Richiami del Presidente*)

FRANCHINA. Per la improvvisa e fuori di luogo levata di scudi dell'onorevole Giuseppe Romano, devo precisare di avere pregato il Presidente di intervenire perchè, perlomeno, i gruppetti dei conversatori si allontanassero dall'Aula; queste conversazioni private non consentono, a chi ne abbia l'intenzione (saranno uno o due soltanto; non importa!) di ascoltare chi parla dalla tribuna; l'interruzione dell'onorevole Giuseppe Romano era, quindi, del tutto fuori di luogo. Ella mi può dare atto, onorevole Presidente, che io ho sempre tollerato ed ammesse le interruzioni.

Parlerò, dunque, sul merito.

Signor Presidente, onorevoli colleghi...

DI CARA. Il Governo è assente!

FRANCHINA. E' presente l'Assessore al lavoro, che, ad ogni modo, io considero rappresentante del Governo; quindi, continuo, a parlare. Del resto, parlo soprattutto alla Assemblea ed al Presidente.

A me pare, onorevoli colleghi, che ormai, in una forma palese, sia comparso ed affiorato il fondo dell'argomento nella sua dura realtà: attraverso questo emendamento si vuole, cioè, vanificare del tutto, nella sostanza, l'effetto del voto sulla disposizione concernente il limite della proprietà latifondistica. Ed appunto sotto questo profilo, io mi riprometto di dimostrare come, in effetti, da un canto si sia cercato di stabilire una norma che desse la possibilità di introdurre genericamente un limite alla superficie, e dall'altro si sia creato uno stato di

vantaggio per gli agrari — per quei soggetti passivi, cioè, che dovranno subire l'imposizione del limite — in quanto si intenderebbe consentire loro che tutta la quota di terreno da sottoporre al conferimento straordinario, la quota cioè eccedente i 200 ettari, possa essere venduta liberamente.

CACOPARDO. Si salvi chi può!

FRANCHINA. Desidererei che l'onorevole Cacopardo, il quale ha una visione così rosea di quello che può avvenire in queste condizioni, si rendesse conto che non è affatto rosea la situazione delle condizioni di mercato che inesorabilmente verrebbe a determinarsi, approvando una disposizione in tal senso.

CACOPARDO. Accetto la raccomandazione!

FRANCHINA. L'onorevole Cacopardo, teoricamente, finge di dimenticare che la disponibilità delle terre soggette a conferimento, sia ordinario che straordinario, per presunzione, non consente di soddisfare tutte le richieste dei contadini totalmente privi di terra o con poca terra, a causa dell'elevantissimo numero di costoro. Se fosse ammesso in partenza che i contadini possano attendere il conferimento, per ottenere, sotto forma di attribuzione o di sorteggio, la loro quota di terra, indubbiamente non verrebbe a determinarsi nel mercato, per la compravendita delle quote rientranti nel concetto del limite, alcuna situazione di allarme o di squilibrio, poichè il contadino avrebbe il giudizio o il buon senso di attendere il sorteggio e l'attribuzione da compiere attraverso il congegno stabilito dalla legge.

Ma, ripeto, è noto in partenza che non potranno aversi sufficienti disponibilità terriere, e ritengo quindi pienamente provato che vi sarà una indiscutibile corsa agli acquisti proprio da parte degli assegnatari, con conseguente ed inesorabile aumento del prezzo di vendita della terra, per effetto della legge economica a tutti nota, secondo la quale, più aumenta l'offerta (in questo caso in denaro) più la domanda si irrigidisce e quindi maggiormente il prezzo sale. Una voce controllatissima dava notizia che nella provincia di Trapani si vendono terreni a coltura seminativa ad un prezzo di 500 mila lire per ettaro,

cioè, ad un prezzo sei volte e mezzo maggiore di quello stabilito, sotto forma di indennità, nella legge Segni e che comporterebbe: «grosso modo» una corresponsione al proprietario di circa 80mila lire per ettaro.

Ritengo che, qualora approvassimo l'emendamento Marino ed altri, tali condizioni di squilibrio del mercato tenderebbero fatalmente ad aumentare. Fino ad oggi nulla si era ancora deciso sulla validità da attribuire ai trasferimenti di proprietà, a qualsiasi titolo, avvenuti entro quel periodo particolare, tanto preoccupante per i proprietari; evidentemente, eliminata questa loro preoccupazione ed attribuita ai proprietari la piena disponibilità delle zone di terreni comprese fra lo scorporo tabellare (ordinario) e quello straordinario, le condizioni di allarme o di squilibrio del mercato, in atto esistente, tenderanno — lo ripeto ancora una volta — ad aumentare sempre più. E' chiaro, a mio avviso, che a tali acquisti occorrerà prevalentemente quel tale contadino povero — di cui parlava l'onorevole Nicastro — il quale, per raggiungere la realtà del possesso di un po' di terra, per realizzare il sogno lungamente vagheggiato, non potrà avere la serenità di stabilire se gli sia più necessario un capitale di riserva o il pezzo di terra che ad ogni costo egli vuole possedere. E in questo caso è pacifico che, se il contadino povero si priverà delle modeste scorte di mezzi che precedentemente gli permettevano di svolgere la sua attività di contadino, non gli sarà mai possibile anticipare tutte le somme che saranno necessarie per la trasformazione, con tutte le conseguenze che gliene deriveranno — e che in appresso esamineremo — relativamente alle disposizioni contenute nella legge sulla Cassa del Mezzogiorno.

V'è, quindi, una situazione preoccupante; con la norma proposta, noi non risolveremo «uno» degli aspetti nè, comunque, «uno» degli scopi fondamentali della riforma agraria. Non voglio assumere una posizione unilaterale, non sosterrò, quindi, che, l'aspetto saliente, unico, di questa legge è quello di ottenere una ridistribuzione della ricchezza per l'attuazione di un giusto principio di riforma sociale, perchè mi si potrebbe obiettare che questa è una visione di parte e che noi abbiamo un altro obiettivo specifico da

conseguire: l'incremento della produttività. Nessuno, però, potrà contestare che tale obiettivo, che noi consideriamo preminente e forse unico, rappresenta, in ogni modo, un elemento fondamentale di questa legge di riforma agraria. Ebbene, io ritengo che questo elemento, questo obiettivo, venga senza altro vulnerato perchè, con l'emendamento presentato, in luogo di sopperire ad una esigenza di giustizia sociale, si creerebbe una posizione di immoralità. Perchè dico questo? E' evidente: se ci fossimo limitati a stabilire che la proprietà terriera è soggetta al solo scorporo tabellare con quella indennità, per i proprietari, che la legge stabilisce, mentre per il resto della proprietà terriera continuano ad avere vigore le normali condizioni di mercato, avremmo evitato che si renda disponibile solo per breve periodo, cioè per soli tre mesi dalla comunicazione della tabella di scorporo, una certa estensione di terreno, e precisamente quella quota che dovrebbe essere assoggettata al conferimento straordinario. Viceversa, la brevità del periodo in cui tale quota si rende disponibile non può non determinare, onorevole Castrogiovanni, la corsa folle, incontrollata, agli acquisti, da parte di tutti coloro i quali, temendo di arrivare tardi, si adatteranno anche a pagare prezzi certamente esosi.

CASTORINA, *relatore di maggioranza*. E' proprio il contrario. I proprietari o vendono in quel breve periodo o affogano. Conseguentemente, quanto più aumenta l'offerta, tanto più il prezzo diminuisce. (*Interruzione dell'onorevole Caltabiano*)

FRANCHINA. Onorevole Caltabiano, ho creduto di esaminare e confutare il primo aspetto della questione, cioè la possibilità di un vantaggio da parte dei contadini. La vostra affermazione sarebbe esatta, se il contadino, che ha sete di terra, avesse implicita garanzia che, aspettando, il pezzo di terra gli verrebbe concesso. Poichè, però, questo è smentito dalla dura realtà delle nostre condizioni terriere in Sicilia, perchè la disponibilità delle estensioni conferite potrà soltanto soddisfare un limitato numero di contadini, è evidente che la ristrettezza di tempo costituisce un elemento che gioca in senso negativo per il contadino, poichè questo deve decidere tempestivamente sull'acqui-

sto di limitate disponibilità di terre, le quali possono venire alienate soltanto per un periodo di tre mesi. Ed a lei, onorevole Castorina, devo dire che si verifica proprio il contrario di quello che lei afferma. Non è il proprietario, ma il contadino che offre, poichè è quest'ultimo che ha bisogno della terra.

CASTORINA, *relatore di maggioranza*. No; è il proprietario che ha interesse di sbarazzarsi della terra.

FRANCHINA. Ed infatti si assiste, come ho già detto, al fenomeno della vendita di terreni siti nel trapanese: un determinato e ben individuato feudo di una ben identificata proprietaria latifondista viene venduto in ragione di 500mila lire per ettaro. Pensate: coltura estensiva! Comunque, anche se quello da me citato rappresentasse l'eccezione, è provato che non c'è zona del latifondo siciliano, non c'è terreno esclusivamente seminativo, che in atto si venda a meno di 200mila lire per ettaro. Ed a causa della costante tendenza di ascesa dei prezzi, passeremo dalle 200mla lire per ettaro, di giorno in giorno, vertiginosamente, a cifre sempre maggiori, con una incidenza, su quello che potrebbe essere l'indennizzo dello scorporo, certamente superiore del cento per cento.

CALTABIANO. Sicuro! Anche un milione!

FRANCHINA. In ogni caso — ripeto — tale situazione viene originata dal desiderio incontrollato dei contadini di realizzare la aspirazione di una intera vita, spesso irrazionale nella sua ultima determinazione: avere, finalmente, ora o mai più, il possesso di un pezzo di terra.

CASTORINA, *relatore di maggioranza*. Ma è il proprietario che deve vendere entro quel breve periodo o non venderà più.

FRANCHINA. Nossignore! Il proprietario o vende in quel periodo ovvero vende anche successivamente a prezzo inferiore, cioè al prezzo di indennizzo.

E' evidente che, nell'urto delle due esigenze — realizzare di più e ottenere un bene che diventerà relativamente indisponibile dopo che saranno trascorsi i tre mesi — prevarrà la tendenza della corsa all'acqui-

sto e non quella di una spasmodica offerta da parte del proprietario. Se si potesse lontanamente supporre che l'esigenza del proprietario di vendere nel limite di tempo utile, possa moralizzare il prezzo di offerta creda pure, onorevole Castorina, che noi non staremmo qui divisi ed in contestazione.

CALTABIANO. Anche il proprietario ha bisogno di decidersi presto.

CASTORINA, *relatore di maggioranza*. Lo ripeto, è il proprietario che offre.

FRANCHINA. In questo caso la «busso-
la di Colajanni» è indicazione precisa di quale sarà la realtà. Noi, in sostanza, permetteremmo che l'articolo 19 venga reso inefficace attraverso una immorale alterazione del mercato di compravendita delle terre; e voi, signori della maggioranza, altrettanto convinti che, nella sostanza, il prezzo delle terre sarà indiscutibilmente quadruplicato rispetto al prezzo vigente in normali condizioni di mercato, vi accanite con tanta insistenza perchè questa norma vincolativa rimanga inserita nella legge. Io ritengo, onorevole Castorina, che sia insita *in re ipsa*, nella contesa dei settori di questa Assemblea la sostanza del problema, che in sé dimostra quale fra le due esigenze — fame di terra dei contadini e necessità di vendere dei proprietari — sia fattore prevalente per determinare quale sarà la domanda e quale l'offerta. Io affermo che vi sarà soprattutto domanda di terra e, quindi, il prezzo di questa terra dovrà necessariamente aumentare; non vi sarà mai un'offerta di vendita da parte del proprietario, nè questi andrà a questuare, a pregare il contadino, perchè acquisti uno spezzone di terreno sarà il contadino — lo ripeto — che si recherà a pregare il proprietario che gli venda un pò di terra.

CALTABIANO. Ma 500mila lire non è un prezzo esagerato; bisogna vedere le condizioni del terreno: vi sono terreni che anche io acquisterei al prezzo di un milione per ettaro, pur andando a farmi prestare i soldi che non ho.

FRANCHINA. In questo modo si renderebbe vana la norma che impone il limite alla proprietà latifondistica, poichè si consentirebbe agli agrari di compensare inte-

ramente il danno che loro deriva dall'applicazione delle tabelle di conferimento ordinario; in definitiva, cioè, il preteso danno del proprietario, causatogli dalla corrispondenza di un basso prezzo di indennizzo delle terre sottrategli in virtù del conferimento ordinario, verrebbe compensato dal « plusvalore » che la parte di terra, compresa fra il conferimento ordinario e quello straordinario, verrebbe ad acquisire, ove si concedesse al proprietario il diritto di venderla in regime di libera concorrenza, entro un breve periodo di tempo.

In altre parole, qualora gli consentissimo di vendere liberamente tale parte delle sue terre da conferire, l'agrario potrebbe compensarsi interamente, per l'elevatissimo prezzo di acquisto di queste terre a causa di quella insufficiente disponibilità delle estensioni da conferire, cui ho già accennato — fattore, questo, che automaticamente determina il « plusvalore » delle estensioni stesse — del modesto indennizzo concessogli per i terreni soggetti allo scorporo tabellare.

Ed allora si giungerebbe ad una strana considerazione: il criterio del limite della proprietà latifondistica giocherebbe in favore dell'agrario perchè ristabilirebbe l'equilibrio economico turbato dal basso prezzo di indennizzo delle estensioni soggette al conferimento ordinario.

Questa è la conseguenza, e ciò significherebbe, in altri termini, svuotare il contenuto politico e sociale della norma che ieri sera abbiamo votato.

E' questo un aspetto del problema che indiscutibilmente l'Assemblea deve prendere in esame.

Ma c'è n'è ancora un altro. Mi ha meravigliato la posizione assunta dall'indipendentista onorevole Cacopardo, il quale, considerando l'aspetto dell'intervento statale, è venuto alla tribuna ad assumere una posizione agnostica, anzi, più ancora, una posizione negativa relativamente all'efficacia della legge sulla Cassa del Mezzogiorno. Noi non dobbiamo contare affatto su questo Istituto — ci ha detto — perchè lo Stato non ci darà proprio niente. A mio parere, ciò non è esatto. In tal modo, in partenza, si genera un dubbio che tutti possiamo nutrire, ma che non deve impedirci di affermare il nostro diritto di esigere che le parole codi-

ficate non diventino vuota affermazione. Non si può dire allo Stato: « Tu hai creato la Cassa del Mezzogiorno, ti sei addossato determinati obblighi; però io non ti credo e, quindi, anche, se la tua determinazione comporta incidenze, dal punto di vista teorico nella struttura economica, io non ne tengo conto perchè non credo all'Istituto che hai creato, perchè, aprioristicamente non ho fiducia nella Cassa del Mezzogiorno ». Ma la Cassa del Mezzogiorno esiste, onorevoli colleghi, ed opera, io direi, con una chiarezza cristallina. La Cassa del Mezzogiorno congloba ed anticipa tutte le somme necessarie per le grandi opere di trasformazione e di bonifica: esso prevede uno stanziamento del 38 per cento della spesa complessiva, a titolo d'intervento diretto dello Stato, e rispetto al rimanente 62 per cento, che sarebbe a carico del privato, accorda la sovvenzione di un terzo, il 21 per cento, sotto forma di contributo, e concede il resto come anticipazione di somme in favore del contadino e del piccolo proprietario, i quali, poi, dovranno scontare tale sovvenzione e tale anticipazione in trenta anni con un saggio di interesse minimo. Queste disposizioni vengono applicate allorchè si tratti di terre scorporate in virtù della riforma agraria; negli altri casi, la Cassa del Mezzogiorno interviene con un contributo *una tantum* del 45 per cento della spesa, in favore di piccoli proprietari che non siano divenuti tali attraverso la riforma agraria. Ciò significa, evidentemente che la restante quota del 55 per cento può essere rateizzata, ma resta a carico dei contadini.

Quali effetti deriverebbero, per i contadini, se approvassimo l'emendamento degli onorevoli Castrogiovanni, Cacopardo ed altri?

Supponiamo che vi sia un contadino in grado di acquistare tre ettari di terreno. Cosa avviene in questo caso? Non vorrò rifarmi al caso delle vendite avvenute in provincia di Trapani, dove, come ho già detto, il terreno seminativo è stato venduto al prezzo di 500 mila lire per ettaro (sarebbe, questo, un caso comune, del resto conforme al detto dell'onorevole Caltabiano, il quale ha affermato poc'anzi che il prezzo di 500 mila lire può anche essere un prezzo vile, un prezzo che anch'egli sarebbe disposto a pagare; ciò significa che i proprietari inten-

dono superare questo limite); ma vorrò considerare il prezzo di acquisto medio, in ragione di 200-250mila lire per ettaro, come avviene nelle zone di Caltanissetta e di Enna. Ed allora il contadino, per costituire la unità fondiaria minima prevista nel nostro disegno di legge, unità che va da tre a cinque ettari — consideriamo tre ettari — dovrebbe disporre, calcolando il prezzo di acquisto più basso — 200mila lire per ettaro — anzitutto di 600mila lire, somma occorrente per l'acquisto del nudo terreno; a tale somma dovrebbe, poi aggiungere le altre occorrenti per la trasformazione, che possiamo calcolare in ragione di altre 600mila lire; rispetto a quest'ultima, ammettendo che lo Stato accordi il contributo del 45 per cento sull'importo totale delle spese, cioè 250mila lire, resterebbe al contadino l'obbligo di corrispondere il 65 per cento, cioè oltre 350mila lire. Per acquistare questi tre ettari di terra, il contadino dovrà, dunque, nella migliore delle ipotesi, disporre di almeno un milione di lire: 600mila lire per l'acquisto del terreno, 350mila per la trasformazione ed almeno 50 mila — probabilmente di più — per le altre spese o balzelli conseguenziali e dell'acquisto e della trasformazione; oltre a ciò dovrebbe disporre delle scorte, vive e morte, necessarie per la trasformazione stessa.

Ora, come è possibile che l'Assemblea, la quale ha il dovere di tener presente, nel compiere l'elaborazione di questa legge, uno degli obiettivi principali di essa, e cioè l'instaurazione di una maggiore giustizia sociale — obiettivo che noi riteniamo addirittura prevalente — aderisca e sanzioni un simile criterio? potrete mai dire, signori della maggioranza, di avere operato ai fini di una maggiore giustizia sociale, quando avrete impedito che i contadini conseguano l'acquisto di quei tre ettari di terreno di cui parlavo poc'anzi pagando un canone relativamente basso (rispetto a questo lato del problema debbo ricordare che nel nostro progetto noi abbiamo proposto la corresponsione al proprietario di un canone enfiteutico o anche di una determinata indennità; e questo, a tempo e a luogo, torneremo a sostenere), quando gli avrete negato l'agevolazione che gli deriverebbe dall'applicazione delle norme sancite nella legge sulla Cassa del Mezzogiorno (lo Stato anticipa tutte le somme necessarie alla trasformazione: il 38 per cento a titolo di in-

tervento diretto ed il 62 per cento a titolo di prestito estinguibile in 20-30-35 anni).

Voi avrete impedito, cioè che il contadino possa, anzitutto, pagare il nudo terreno al prezzo di 240mila lire, da corrispondere mediante enfiteusi, ovvero secondo quote di ammortamento, se nell'enfiteusi non vorrà farsi ricorso, cioè secondo una larga rateazione in 35 anni, ed avrete impedito, inoltre, che le somme occorrenti per attuare le opere di trasformazione vengano approntate dallo Stato, nelle forme che vi ho esposte, onorevoli colleghi, ripetutamente.

Approvando questa norma, voi ponete al contadino, all'atto dell'acquisto di tre ettari di terreno, il carico immediato di un milione di lire, oltre alle scorte vive e morte, necessarie per attuare la trasformazione.

Orbene, io ritengo, signor Presidente ed onorevoli colleghi, che — come ha già detto l'onorevole Nicastro — noi qui dovremmo parlare soltanto da buoni siciliani, prescindendo cioè dal settore politico al quale apparteniamo.

Approvare quel tale emendamento significa addivenire ad una soluzione che, anzitutto, vulnererebbe, nella sostanza, il significato del voto di ieri sera e che, inoltre, inciderebbe in maniera assai notevole sulle condizioni economiche dei proprietari, ai quali la applicazione del limite porterebbe un vero e proprio beneficio. Non credo che nessuno voglia cospirare effetti del genere.

Particolare considerazione merita, poi, l'onorevole Alessi, il quale, con l'ingenuità che lo distingue, ha voluto proporre un articolo aggiuntivo, che è bene rileggere per dimostrarne l'assoluta inconsistenza. La norma proposta dall'onorevole Alessi è destinata a restare lettere morta se dovesse essere approvato l'emendamento Castrogiovanni ed altri, con il quale si ammette la possibilità della alienazione e della concessione in enfiteusi delle estensioni di terreno eccedenti il limite superficiario entro tre mesi dall'approvazione del piano. Aggiunge l'onorevole Alessi — preoccupato dei canoni enfiteutici e non del prezzo che dovrà sborsare il contadino che potrà costituire per lui il salasso mortale — che nelle concessioni enfiteutiche il canone non dovrà superare l'ottavo del reddito. Ciò significa — poichè il proprietario potrebbe scegliere fra due vie: una della vendita e l'altra dell'enfiteusi —

che nessun proprietario farà delle concessioni enfiteutiche; ciò significa, ovviamente, escludere la possibilità dell'enfiteusi stessa. Quale sarà mai il proprietario che in condizioni di mercato favorevolissimo, offrendogli la possibilità di scegliere fra la vendita a prezzo contante e senza limiti e la strettoia della concessione in enfiteusi opterà per la seconda?

GENTILE. Lo ha ristretto all'ottavo.

FRANCHINA. Evidentemente non mi sono spiegato. L'articolo 19 *ter* proposto dagli onorevoli Marino ed altri stabilisce che: «I proprietari che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma, provvedano, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, ad alienazione o concessioni enfiteutiche a norma della legge regionale 26 giugno 1948, numero 14, dei terreni eccedenti l'estensione di 200 ettari, soggetti all'ulteriore conferimento, sono esonerati per la corrispondente parte, dal conferimento medesimo.

Le disposizioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1948, n. 14, si applicano sia che le vendite o concessioni enfiteutiche vengano fatte a singoli, sia a cooperative.

L'articolo 19 *ter* degli onorevoli Alessi, D'Antoni ed altri aggiunge: «Nelle concessioni enfiteutiche liberamente stipulate in dipendenza della presente legge, il canone sia in natura sia in denaro, con riferimento al prezzo del grano e dei principali prodotti del fondo, non può essere superiore all'ottavo della media dei prodotti ottenuti».

Questo nuovo articolo aggiuntivo pregiudicherebbe, se approvato, il contenuto sostanziale di altre norme che verranno in seguito (ed io penso che lo stesso onorevole La Loggia, sotto questo profilo, non avrebbe potuto sostenere la improponibilità della sospensione chiesta dall'onorevole Cristaldi), poiché, se si stabilisce che nelle concessioni enfiteutiche, fatte a norma di questa legge — e, quindi, anche in occasione del caso specifico, di alienazione o concessioni enfiteutiche della proprietà compresa fra il conferimento ordinario e quello straordinario, da eseguire entro tre mesi — il canone enfiteutico non potrà superare l'ottavo della media del prodotto ottenuto e che, d'altronde, il

proprietario può scegliere fra vendita e concessione in enfiteusi, tutto ciò significa che all'enfiteusi non si ricorrerà mai. Io ripeto ancora un volta: potendo scegliere tra la vendita e la concessione in enfiteusi, che gli è dannosa poiché è limitato il canone, il proprietario non si atterrà mai alla seconda. Egli ha aperta anche la via alla vendita, alla alienazione; quindi, tra la alienazione, che può praticarsi a condizioni vantaggiosissime, e l'enfiteusi, che è svantaggiosissima, naturalmente sceglierà la alienazione.

Non è affatto detto che la concessione in enfiteusi è obbligatoria. Rimane ferma la alternativa: vendita o enfiteusi. Porre, quindi, una norma sull'enfiteusi significa porre una norma che ha un evidente sapore di inutilità.

CASTORINA, *relatore di maggioranza*. Lo Assessore ha detto: vendita senza prezzo.

FRANCHINA. Nella norma proposta dagli onorevoli Alessi, D'Antoni ed altri, è determinato un canone che non sarà mai accettato dal proprietario.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, per l'interesse generale dell'Isola, rispetto al problema dei contributi che lo Stato dovrà necessariamente concedere, per contribuire all'attuazione di questa riforma, perchè non venga invalidata l'affermazione di un concetto che già è stato votato ieri sera, senza alcuna delle riserve avanzate oggi e dirette a svuotarlo di contenuto, ed infine per la tutela degli interessi di coloro che in definitiva maggiormente devono beneficiare di questa legge, concludo che voterò contro entrambi gli emendamenti proposti.

CORTESE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTESE. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, limiterò il mio intervento, data l'ora e dato l'impegno preso dal Presidente del nostro Gruppo parlamentare, onorevole Montalbano, di contribuire ad affrettare i nostri lavori. Vorrei riportare tutte le discussioni sin qui fatte ad un problema reale, al problema di quello che avviene in questo momento in Sicilia, e cioè al problema della corsa all'acquisto dei terreni. In questo momento i terreni a coltura estensiva hanno un

prezzo per ettaro che si aggira, come media sulle 200mila lire. Potrei citare il feudo « Cipolla » in territorio di Riesi; potrei citare altri terreni, il cui prezzo è salito anche a 300 mila lire per ettaro. Si tratta, è vero, di terreni classificati « buoni »; ciò, comunque, non toglie che vengano praticati in questo momento prezzi di vero e proprio mercato nero della terra, da parte di speculatori che, molte volte, non sono gli agrari, ma i classici macellai della terra, cui sono da imputare quei mercati e quei falsi compromessi che, in sostanza, determinano un aumento notevole ed artificiale del prezzo della terra stessa.

Noi riteniamo che l'articolo 19 *ter* consenta un ulteriore aumento di questo fenomeno deprecabile e pensiamo che tutto lo articolo sia criticabile da due punti di vista: dal punto di vista strettamente economico, in quanto permetterebbe al mercato un aumento del prezzo della terra — e, quindi, noi dobbiamo esservi contrari — e da quello strettamente legislativo. Lo Stato o la Regione, nell'elaborare una legge di riforma agraria, devono non soltanto stabilire — ciò che ancora non è stato fatto — il prezzo di indennizzo della terra scorporata o i canoni enfiteutici, ma anche indubbiamente precisare a quali categorie le estensioni soggette a conferimento devono venire attribuite.

Abbiamo costituito a questo scopo le commissioni comunali e abbiamo posto delle limitazioni. Se oggi accordassimo agli agrari la facoltà di alienare liberamente parte dei terreni soggetti a conferimento — principio che non è assolutamente corretto da alcun punto di vista — permetteremmo loro di far bene i loro affari.

Mi consenta di affermare, onorevole Starabba di Giardinelli, che in materia di abilità nello sfuggire alla legge gli agrari siciliani hanno acquisito una sapienza ormai secolare; fattore, questo, che dobbiamo adeguatamente considerare, quando discutiamo nel merito dell'articolo 19 *ter*. Il primo luogo, noi sosteniamo questo. Il fatto che si parli di tre mesi dalla scadenza dei termini di presentazione dei piani di trasformazione significa che s'intende, praticamente, parlare di circa un anno e mezzo. In secondo luogo, economicamente, permetteremmo il rialzo del prezzo della terra nel mercato siciliano;

in terzo luogo, daremmo la terra non ai contadini, che si rovineranno nella corsa agli acquisti, ma a quei profittatori, ai quali, attraverso una serie di combinazioni che ben conosciamo, strozzeranno la povera gente.

Per queste ragioni io mi dichiaro assolutamente contrario a questo articolo aggiuntivo, che, in definitiva, vanifica il successo ottenuto imponendo il limite di 200 ettari alla proprietà latifondistica — limite che poi, praticamente, è di 300 ettari — perchè consentirebbe agli agrari di vendere notevoli estensioni di terra a categorie di individui che non costituiscono certamente lo oggetto di questa riforma. Pensiamo, quindi, che questi motivi siano sufficienti per chiedere all'Assemblea la nostra opposizione.

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare l'onorevole Colajanni Pompeo.

COLAJANNI POMPEO. Rinunzio alla parola per affrettare la votazione. Rivolgiamo un invito ai colleghi perchè, nel segreto della loro coscienza, si ricordino dei fini sociali della legge e dei poveri contadini senza terra.

PRESIDENTE. Poichè nessuno altro chiede di parlare, invito il Governo ad esprimere il suo pensiero.

LA LOGGIA, Assessore alle finanze. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, poc'anzi ho affrontato, praticamente, il merito del problema e, poichè non amo ripetermi e non amo fare perdere del tempo, non ho che da riassumere, sinteticamente, quanto ho poc'anzi affermato.

Il problema che qui si affronta ha un carattere di particolarità e di eccezionalità. La norma proposta tende alla formazione della piccola proprietà contadina, attraverso una vendita coattiva; ove si contravvenga a tale vendita coattiva, sopravvengono le norme sul conferimento straordinario che ieri sera abbiamo votato. Ritengo, quindi, che l'Assemblea possa serenamente procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo Marino ed altri.

Non si prospettano, come dicevo poc'anzi, preoccupazioni di carattere finanziario per i motivi che ho già esposto e che non vorrei ripetere, nè incertezze per quanto attiene al

sistema di assegnazione di queste terre, perchè tale nostra deliberazione con carattere di particolarità, in ragione dell'ipotesi prevista nell'articolo votato ieri sera — possiamo dichiararlo in modo assoluto — non influirà nè pregiudicherà il problema di carattere generale dell'assegnazione delle terre, in virtù del titolo terzo della legge in esame. Non vi sono preoccupazioni neppure per quanto riguarda una eventuale carente tutela del compratore, perchè il carattere coattivo della vendita e l'obbligo che essa debba aver luogo entro un determinato termine, non ampio certamente, vale a togliere ogni timore di una eventuale onerosità delle condizioni che un proprietario venditore possa imporre al compratore contadino. Si tratta di vendita coattiva, che dovrà avvenire entro un certo limite di tempo; si intende porre, cioè l'obbligo di una vendita che porterà simultaneamente sul mercato dell'offerta di terra una quantità rilevante di estensioni terriere.

Questo fenomeno, secondo le comuni leggi economiche, determinerà tutt'altro che un elevamento del prezzo. Ritengo, pertanto, che senza incertezze di sorta, si possa procedere alla votazione dell'articolo aggiuntivo che non può destare timori di carattere finanziario nè può pregiudicare il sistema dell'assegnazione delle terre di cui al titolo terzo e che, infine, non può determinare preoccupazioni relativamente alle garanzie dell'acquirente, perchè l'assommarsi delle estensioni di terra poste in vendita sarà tale da escludere ogni rincaro del prezzo. Tale norma potrà determinare, semmai, un abbassamento di valori.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo punto di vista.

BIANCO. La maggioranza della Commissione concorda pienamente con le dichiarazioni del Governo ed è favorevole all'emendamento.

FRANCHINA. Anche sull'ultima parte ?

MONTALBANO. *relatore di minoranza.* Chiedo di parlare a nome della minoranza della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONTALBANO, *relatore di minoranza.* Mi dichiaro contrario all'emendamento, proprio per le ragioni che sono state messe in evidenza dall'onorevole La Loggia. Noi riteniamo, appunto partendo dalle sue stesse premesse, che l'ammettere una vendita coattiva, da compiere entro tre mesi dalla scadenza dei termini di presentazione dei piani, vulneri l'articolo 19 bis approvato ieri sera. Per queste ragioni fondamentali, la minoranza della Commissione voterà contro lo emendamento degli onorevoli Marino ed altri e contro quello dell'onorevole Alessi, D'Antoni ed altri, ed invita la maggioranza dell'Assemblea ad essere coerente con la votazione avvenuta nella seduta di ieri.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Vorrei fare una dichiarazione per quanto riguarda il testo dell'emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* A nome del Governo debbo precisare che ritengo superfluo l'ultimo comma dell'emendamento. Poichè il riferimento alla legge sulla formazione della piccola proprietà contadina è già completo nel primo comma, ritengo superfluo che venga ripetuto nel secondo.

MARINO. Non pregiudica niente.

PRESIDENTE. La Commissione ha chiarimenti da dare ?

BIANCO. La maggioranza della Commissione ritiene che possa sopprimersi l'ultimo comma.

PRESIDENTE. Gli onorevoli presentatori insistono sull'ultimo comma ?

CASTROGIOVANNI. Insistiamo.

PRESIDENTE. Il Governo insiste sulla sua richiesta ?

LA LOGGIA, *Assessore alle finanze.* Il Governo non ha ragione di insistere.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Napoli, Giganti Ines, Barbera Luciano e Castrogiovanni hanno presentato il seguente emendamento:

sostituire nel primo comma dell'articolo 19 *ter* Marino ed altri alle parole: « per la corrispondente parte » le altre: « limitatamente alla corrispondente parte ».

Poichè nessuno chiede di parlare, lo pongo ai voti.

(E' approvato)

Comunico che l'onorevole Marino a nome degli altri firmatari, ha apportato all'ultimo comma del suo articolo aggiuntivo una modificazione di carattere formale, per cui esso risulta così formulato:

« Le agevolazioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1948, n. 14, si applicano alle vendite o concessioni enfiteutiche fatte tanto a singoli che a cooperative ».

Comunico, infine, che gli onorevoli Adamo Ignazio, Di Cara, Mare Gina, Cristaldi, Nicastro, Omobono, Cuffaro, Potenza, Cortese, Colosi, Franchina, Mondello e Gallo Luigi hanno chiesto la votazione a scrutinio segreto sull'articolo aggiuntivo 19 *ter* Marino ed altri. Ne do nuovamente lettura nel testo risultante dalle modifiche formali testè apportatevi:

Art. 19 *ter*

« I proprietari che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma dell'articolo 19 *bis*, provvedano, entro tre mesi dalla scadenza dei termini di cui agli articoli 29 e 30 della presente legge, ad alienazioni o concessioni enfiteutiche a norma della legge regionale 26 giugno 1948, n. 14, dei terreni eccedenti l'estensione di 200 ettari, soggetti all'ulteriore conferimento, sono esonerati, limitatamente alla corrispondente parte, dal conferimento medesimo.

Le agevolazioni di cui alla legge regionale 26 giugno 1948, n. 14, si applicano alle vendite o concessioni enfiteutiche fatte tanto a singoli che a cooperative ».

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Si proceda alla votazione segreta dell'articolo aggiuntivo 19 *ter* Marino ed altri.

Chiarisco il significato del voto: pallina bianca, favorevole; pallina nera, contrario.

BENEVENTANO, segretario, fa l'appello.

(Segue la votazione)

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione. Prego i deputati segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I deputati segretari numerano i voti)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Comunico all'Assemblea il risultato della votazione segreta sull'articolo aggiuntivo 19 *ter* Marino ed altri:

Votanti	70
Favorevoli	37
Contrari	33

(L'Assemblea approva)

Hanno preso parte alla votazione: Adamo Domenico - Adamo Ignazio - Ardigzone - Ausiello - Barbera Luciano - Beneventano - Bevilacqua - Bianco - Borsellino Castellana - Cacciola - Cacopardo - Caligian - Caltabiano - Castiglione - Castorina - Castrogiovanni - Colajanni Pompeo - Colosi - Cortese - Cristaldi - Cuffaro - D'Agata - D'Angelo - D'Antoni - Di Cara - Drago - Faranda - Ferrara - Franchina - Franco - Gallo Concetto - Gallo Luigi - Gentile - Germanà - Giganti Ines - Giovenco - Guarnaccia - La Loggia - Landolina - Lanza di Scalea - Lo Manto - Lo Presti - Majorana - Marchese Arduino - Mare Gina - Marino - Milazzo - Mineo - Mondello - Montalbano - Montemagno - Napoli - Nicastro - Omobono - Pellegrino - Petrotta - Potenza - Ramirez - Restivo - Ricca - Romano Giuseppe - Romano Fedele - Russo - Sapienza - Semeraro - Stabile - Starrabba di Giardinelli - Taormina - Vaccara - Verducci Paola.

Come era stato in precedenza stabilito, il comma di questo articolo, in sede di coordinamento, saranno aggiunti, quali ultimi comma, all'articolo 19 *bis* approvato nella se-

duta precedente. La discussione proseguirà nella seduta successiva.

La seduta è rinviata al pomeriggio, alle ore 18, con il seguente ordine del giorno:

1. — Comunicazioni.
2. — Verifica dei poteri:
 - a) Convalida dell'on. Barbera Luciano;
 - b) Convalida dell'on. Bevilacqua.

3. — Seguito della discussione del disegno di legge:

« Riforma agraria in Sicilia » (401).

La seduta è tolta alle ore 13,25.

DALLA DIREZIONE DEI RESOCONTI

Il Direttore

Dott. Giovanni Morello

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo